29

REGOLAMENTO CAMERALE

PER

L'ESAME, LA RELAZIONE

E

L'ARRESTO DEI CONTI

CON APPENDICE INDICATIVA

DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI RELATIVE

In data delli 7 Dicembre 1842.

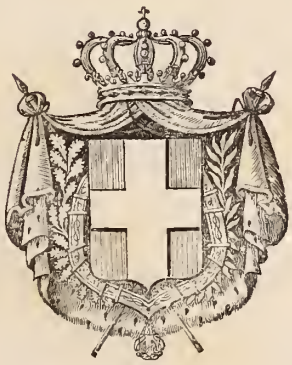

TORINO 1843
DAI TIPOGRAFI-LIBRAI SPEIRANI E FERRERO
Contrada di S. Francesco, vicino a S. Rocco.

Gli Editori intendono di godere del privilegio di proprietà
concesso dalla legge.

PROEMIO.

A fine di conseguire il miglioramento progressivo dell'Amministrazione Finanziera essendosi di tempo in tempo promulgati savissimi Sovrani Provvedimenti in aggiunta e modificazione dell' antico Regolamento Economico del 28 giugno 1730, ed in coerenza di tali Provvedimenti e pel più esatto loro adempimento essendo emanati parecchi Ordinati Camerali ed Istruzioni Ministeriali, nella parte specialmente che concerne l'esame e l'arresto de'conti d'ogni Amministratore e Contabile, si ravvisò opportuno ed utile il raccogliere in apposito Regolamento Camerale tutte le varie e moltiplici disposizioni in vigore ragguardanti all' esame ed alla verificazione de' conti, non che alla relazione ed approvazione de' medesimi, onde agevolare e rendere uniforme il lavoro preparatorio de' signori Mastri Auditori, e l' esposizione di esso al Magistrato.

Essendosi Sua Maestà degnata di manifestare a S. E. il Primo Presidente il suo Sovrano volere che si procedesse senza indugio alla compilazione di sì fatto Regolamento

generale, venne creata nel seno del Magistrato una speciale Commissione, la quale occupatasi con indefessa cura di così importante oggetto, ebbe ora a rassegnare il progetto relativo.

Ed avendolo questo Magistrato discusso in seduta generale, ebbe quindi, sentito il signor Procuratore Generale di Sua Maestà, ad addottarlo ed approvarlo ne' seguenti capi, ed articoli, mandandolo come lo manda inserire ne' suoi registri, ed a chiunque spetti d' osservarlo e farlo osservare.

Firmati, il presente originale da tutti i Membri del Magistrato, e li moduli ed appendice da S. E. il Primo Presidente, e dal Segretario.

Torino, li 7 dicembre 1842.

Signati all' originale: Coller P. P. = Jano P. = Joannini = Chionio Nuvoli = Regis = Lavagna = Bardesono = Peiroleri = Boggio = Perret = Gamba = Donaudi = Avogadro = Righini di S.t Albino = Rachis = Boggio figlio = Vachetta = Ripa Meana = A. Joannini.

Regolamento

PER

L'ESAME, LA RELAZIONE E L'ARRESTO DEI CONTI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Articolo 1°

Essendo il Tesoriere generale, i Tesorieri d'Azienda, i Tesorieri provinciali, e tutti gli altri Contabili, che presentano direttamente i loro conti all'approvazione del Magistrato in obbligo di prestare personalmente, o per mezzo di speciale e legittimo procuratore (qualora il Contabile ne sia impedito per ragione di lontananza o da altra legittima causa) al cospetto del Magistrato, in mano ed al rogito del Segretario Camerale il giuramento d'essere il conto vero e reale, osserverà l'esaminatore di detti conti se sia stata adempiuta tale formalità, alla quale non vanno soggetti i conti che rendono le Aziende generali, l'Amministrazione del Debito Pubblico, e gli altri uffizi pei Contabili subalterni che ne sono dipendenti.

2. Prima d'essere rassegnati al Magistrato debbono i conti della Tesoreria generale, delle Tesorerie d'Azienda, e delle Tesorerie provinciali pei fondi del Regio Erario, essere muniti della dichiarazione dell'Ispezione generale del Regio Erario, comprovante l'esattezza del caricamento e dello scaricamento.

Non è necessaria la comunicazione alla prefata Ispezione generale dei due conti riguardanti la cassa delle ritenenze stabilita presso le Tesorerie delle Aziende generali di Finanze e di Gabelle.

3. I Mastri Uditori comunicheranno all'uffizio del Controllo generale i conti della Tesoreria generale, dei Tesorieri d'Azienda, dei Tesorieri provinciali, che riguardano i fondi del Regio Erario, e delle due casse delle ritenenze e del Debito Pubblico, e ne parificheranno quindi il caricamento col Controllore generale.

4. Sarà special cura del Mastro Uditore, cui è delegata la disamina d'un conto qualunque, d'osservare se sia steso con ordine, regolarità, e secondo li rispettivi moduli: se sia firmato per nome e cognome dal contabile, ed in caso di morte dai suoi eredi, la cui qualità, dovrà essere giustificata: se le esazioni ed i pagamenti relativi al Bilancio siano distinti dagl'altri riguardanti i residui: se le causali che riguardano le stesse esazioni, e pagamenti si trovino chiaramente spiegate; e se ogni contabile nel suo conto particolare, e le Aziende nel loro conto generale abbianvi riportato a caricamento le somme notate nella Declaratoria Camerale, con cui vennero approvati i conti dell'anno precedente, alla quale si dovrà sempre aver ricorso, e finalmente se l'iscrizione ai sommari demaniali dei reliquati attivi, abbia luogo nei termini sabiliti dalle Regie Patenti 7 aprile 1825, e se trovisi giustificato nel modo in esse prescritte.

5. L'esaminatore d'un conto qualunque dovrà rivederne tutti i sommati, e le altre operazioni di computisteria: riconoscere se sia corredato dei necessari documenti giustificativi, e se questi sieno tutti regolari nella forma loro intrinseca ed estrinseca, giusta le avvertenze segnate in questo Regolamento, e specialmente che non vengano soddisfatte le spese fisse, e che hanno tratto progressivo, salvo che vi sia emanata una Regia Provvisione, che le abbia ordinate od approvate, non essendo per dette spese sufficiente che la Sovrana Intenzione sia espressa in un semplice dispaccio Ministeriale; che riguardo ai condoni, che venissero concessi ai contabili o debitori verso le Regie Finanze, ove eccedano le lire mille, dovranno questi essere portati da Sovrana Provvisione, da emanare dal dicastero delle Regie Finanze; farà quindi rettificare tutti gli sbagli materiali, non che le irregolarità che vi avrà rilevate, se fia possibile, prima di sottoporlo all'approvazione del Magistrato.

6. Avvertirà che i mandati, le livranze, e gli ordini di pagamento d'una spesa qualunque rilasciati durante l'anno finanziere, non possono più dopo il chiudimento dello stesso anno, essere soddisfatti, se non sono prima rivestiti della prescritta convalidazione firmata dal capo dell'ufficio, e registrate e vidimate al Controllo generale.

Che nessun mandato, livranza, ordine di pagamento, o quitanza per *dupplicata* può ammettersi a scaricamento dei Contabili, senza che preventivamente sia emanato un decreto di questo Magistrato, che ne abbia autorizzata la spedizione, il quale decreto dovrà esservi menzionato ed unito;

Che non si debbono neppure ammettere a scaricamento i mandati, livranze, ordini di pagamento e quitanze, in cui fossero seguite variazioni di somma per mezzo di abrasioni, raschiature od in altro modo qualunque, ove queste variazioni non trovinsi debitamente approvate.

Che nei mandati, livranze, ordini di pagamento, e quitanze debbe sempre essere segnato l'anno finanziere a cui sono relativi, e se spettino all'esercizio corrente, od ai residui, e dovrà pure osservare, che siano giustamente applicati alla propria categoria, cui la spesa è relativa, e che il loro montare non ecceda il fondo assegnato;

Che i mandati riguardanti il pagamento degli stipendii, paghe, pensioni, trattenimenti, e salarii, non portino una data anteriore al giorno della scadenza.

In fine che li detti mandati, livranze, ed ordini di pagamento, sieno stati registrati all'ufficio del Controllo generale, se sono rilasciati dalle generali Aziende o dalla Ispezione generale del Regio Erario; e che i mandati spediti da altri uffizi stabiliti fuori della capitale, e presso i quali havvi deputato un Controllore, sian muniti della sua firma, e risultino registrati nel suo ufficio.

Che qualunque atto, fede, o documento proveniente dall'estero che sarà unito ad un mandato, livranza, od ordine di pagamento debbe prima essere munito del bollo straordinario, e le firme degli Agenti di Sua Maestà all'estero essere legalizzate dalla R. Segreteria di Stato per gli affari esteri.

Che le procure degli Agenti di S. M. all'estero e quelle eziandio che riguardano i particolari e che provvengono dall'estero si tengono per valide qualunque ne sia la forma purchè siano munite del bollo straordinario e vidimate dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri.

Che gli atti di procura, i contratti, od altro titolo qualunque riguardante una spesa che abbia tratto progressivo, essendo uniti al primo mandato, il numero di questo mandato, la sua data, e l'esercizio cui spetta debbono sempre essere ricordati in quelli successivi.

7. Siccome in ogni anno e particolarmente pel servizio della guerra avviene che si paghino agli impresari e provveditori degli abbuonconti, e che i loro conti non vengano saldati prima del chiudimento dell'anno finanziere, l'esaminatore del conto avrà cura di prendere nota esatta del contratto, e delle somme pagate acconto, onde essere in grado di verificare successivamente dalla livranza, o mandato di saldo se il montare di tutti gli anzidetti abbuonconti vi siano stati ritenuti.

8. All'oggetto di prevenire qualunque inconveniente a danno del Regio interesse circa la doppia ammessione a scarico di un Contabile, dei mandati, livranze, ordini di pagamento, e quitanze posti a corredo di un conto già stato esaminato ed approvato, avranno gli esaminatori dei conti precipua cura di segnare con una linea trasversale gli anzi divisati documenti, allorchè sono riconosciuti regolari, e che si ammettono a scaricamento.

9. Il direttore del Magazzino delle merci, e delle caserme, i banchieri dei sali, i magazzinieri delle polveri, e piombi, ed i capi di contabilità delle tre Regie fabbriche di tabacco essendo in obbligo di darsi carico delle varie merci, e dei generi in natura di cui si fa incetta dalle rispettive Aziende, e che si pagano con appositi mandati e livranze che poi vanno a corredo dei conti dei Tesorieri delle stesse Aziende, nella disamina dei conti dei prementovati Tesorieri il Mastro Uditore si farà carico di porre a confronto i documenti annessi agli anzidetti mandati e livranze coi conti che si rendono per le contabilità relative agli stessi generi e merci, e di esaminarne i relativi contratti onde assicurarsi che le quantità state pagate figurino a caricamento nei relativi conti resi dai sovranominati Contabili subalterni delle due Aziende generali di Guerra e di Gabelle.

Qualora detti conti siano compilati in modo da rendere troppo difficile od impossibile l'additato confronto, dovrà il loro esaminatore proporre al Magistrato quelle variazioni sul modulo di essi conti, che ravviserà più convenienti ad ottenere così utile scopo.

10. Allorquando un Mastro Uditore sarà per la prima volta deputato alla disamina di un conto qualunque, oltre di consultare la declaratoria emanata su quello dell'anno precedente, dovrà informarsi da' suoi colleghi circa gli eccittamenti e le osservazioni, che già fosse occorso di fare negli anni andati, e ciò all'oggetto di conservare ognora le stesse massime nello esame delle varie contabilità.

11. La relazione di ciascun conto verrà fatta con ogni possibile chiarezza e precisione, non ommettendovi nessuna circostanza atta a ben chiarire il Magistrato cui spetta d'approvarlo.

E quando resta affidato allo stesso Mastro Uditore il conto generale dei prodotti amministrati da una generale Azienda, od uffizio, e l'altro delle spese che vi sono relative, farà se sarà possibile una sola relazione stabiliendovi l'opportuno confronto tra i prodotti e le spese, perchè si possa conoscere il vero montare del prodotto netto.

12. Con una sola relazione si renderà ragione al Magistrato della con-

tabilità attiva e passiva dei Tesorieri provinciali pei fondi del Regio Erario, e di quella riguardante la cassa corrente di Tesoreria generale, corredandola però dei soliti quadri descrittivi, e dello specchio, che cominciando dall'anno finanziere 1829 vennero sempre compilati dai Mastri Uditori deputati alla disamina dei prenarrati conti, ed inserti in un colla relazione nei registri delle ordinarie sessioni di questo Magistrato.

Si prescinderà unicamente dalla formazione dello stato dei residui a riscuotersi sulle contribuzioni dirette, perchè dal 1839 in poi sono i Tesorieri provinciali dispensati dal tenerne conto, dandosi solo caricamento delle somme, che loro vengono pagate dagli Esattori sulle stesse contribuzioni.

13. Così pure dovrà praticarsi per l'altra contabilità dei Tesorieri provinciali, che concerne i fondi e le spese d'ogni Provincia, ed i relativi quadri verranno compilati in conformità dei moduli annessi al presente regolamento;

Si terrà per la descrizione di caduna Provincia lo stesso ordine segnato nei quadri di cui è fatto cenno all'articolo precedente.

14. Qualora la distribuzione dei conti relativa a ciascuna delle due contabilità dei Tesorieri provinciali venisse fatta a più Mastri Uditori, sarà loro cura di prendere tra d'essi gli opportuni concerti, onde l'eseguimento di quanto è qui sopra prescritto possa avere il suo effetto a cominciare dall'anno finanziere 1844, e spetterà sempre al più anziano lo esporne la relazione al Magistrato, che verrà stesa di comune concerto tra i diversi esaminatori delle ridette contabilità.

15. Per la compilazione dei quadri e dello specchio, di cui è fatto cenno ai due precedenti articoli verrà destinato un impiegato degli Archivj Camerali, il quale vi lavorerà sotto la direzione di quei Mastri Uditori delegati alla verificazione dei conti dei Tesorieri Provinciali, da cui debbono essere desunti.

16. Occorrendo che le irregolarità ed omessioni indicate all' art. 5 non abbiano potuto essere emendate nel corso della disamina di ciascun conto, se ne farà specifico cenno nella relazione, onde il Magistrato sia in grado di prendere quelle determinazioni che saranno del caso.

17. Onde introdurre e mantenere la massima uniformità circa la risoluzione dei dubbj che possono incontrarsi sulla regolarizzazione dei conti, e nel proporne i mezzi al Magistrato, i Mastri Uditori si riuniranno una volta in cadun mese, e nel secondo giovedì o nel giorno

immediatamente successivo nella casa del più anziano di nomina, ed in tale congrega ciascuno d'essi esporrà le irregolarità ed ommissioni rilevate nel conto, che avrà esaminato, e sentirà il parere di tutti gli intervenienti intorno al modo più acconcio per rimediarvi, se sarà possibile, prima di riferirne al Magistrato.

18. Ogni Mastro Uditore negli ultimi giorni di ciascun mese rimetterà alla Segreteria Camerale la nota dei conti, di cui tiene in pronto la relazione per la prossima seduta.

19. Allorquando avrà da rassegnarsi alla sanzione del Magistrato il conto che concerne un'esercizio, e che quello dell'esercizio posteriore sia già stato presentato, esaminato, e riconosciuto regolare, qualora si debba nella declaratoria, che emanerà sul primo di detti conti ingiungere al Contabile di darsi carico di qualche somma non riportata ancora a caricamento sul secondo di detti conti, avvertirà il Relatore di proporre nel relativo progetto di declaratoria o decreto, che la ripresa abbia a farsene dal Contabile nel conto dell'anno finanziere posteriore a quello, cui riguarda il secondo degli stessi conti.

In questi casi però dovrà il Relatore del secondo di essi conti far risultare per mezzo di particolare annotazione pedissequa alla relativa declaratoria delle partite non ammesse a scaricamento del Contabile nel conto precedente, da riportarsi nel terzo di detti conti.

20. Nello stendere i progetti di declaratoria verranno per quanto possibile seguiti i moduli annessi a questo regolamento.

Le somme in danari da riportarsi a caricamento nei conti successivi vi si scriveranno in tutte lettere; e riguardo poi alle rimanenze in magazzino degli oggetti in natura basterà rapportarsi agli inventari annessi ai conti, od alle quantità descritte nello stesso conto che vien approvato.

21. Le postille occorrenti nei decreti o declaratorie si apporranno in fine dei stessi decreti e declaratorie e prima della sottoscrizione dei membri del Magistrato.

Occorrendo postille dopo la sottoscrizione, esse si faranno in margine, e saranno approvate dal Relatore e da Sua Eccellenza il primo Presidente, o dal Reggente il Magistrato; le cancellature saranno fatte in modo che rimangano leggibili le parole cancellate, e saranno parimenti approvate in margine come sovra.

22. Essendo presso la Segreteria di questo Magistrato aperto un apposito registro dove vengono notati tutti i conti da rendersi dai Tesorieri,

dai contabili subalterni, e per essi dalle generali Aziende, e dagli uffizi da cui sono dipendenti, e dall'Amministrazione del Debito Pubblico, scaduto che sarà in ogni anno il termine stabilito per la loro presentazione, dovranno i Segretari Camerali, tosto che si troverà spirato lo stesso termine, rassegnare al Primo Presidente, od a chi ne farà le veci, uno stato descrittivo dei conti mancanti, onde sia in grado di dare quelle disposizioni, che ravviserà opportune per assicurare l' esatto adempimento dei Sovrani provvedimenti.

23. Ogni volta che emanerà un provvedimento Camerale sovra un conto qualunque, che ne sospenda l'approvazione in tutto od in parte in via d'ordinato, decreto o declaratoria, la Segreteria di questo Magistrato ne darà copia autentica all'ufficio del signor Procuratore Generale di Sua Maestà, che avrà l'incarico di trasmetterla alla parte interessata.

Quando poi l'approvazione d'un conto sarà definitiva, verrà il medesimo consegnato dalla Segreteria predetta agl'archivi Camerali, da cui si spedirà copia autentica in carta libera alle Aziende ed uffizi pei conti resi relativamente alla contabilità dei loro Contabili subalterni, e ne darà avviso ai Tesorieri ed agli altri Contabili che presentano direttamente il rispettivo conto al Magistrato, perchè questi possano procurarsene copia autentica.

24. Il primo usciere del Magistrato resta specialmente incaricato di far seguire il trasporto e consegna dei conti e delle relative carte al Mastro Uditore delegato pel loro esame, tosto che ne sarà richiesto dalla Segreteria Camerale, ed allorquando gliene verrà dato l'avviso dalla stessa Segreteria, ritirerà dal detto Mastro Uditore le carte suddette, e ne farà la consegna all' archivio Camerale, mediante ricevuta, che darà quindi al Segretario Camerale per suo discarico.

CAPO PRIMO.

TESORERIA GENERALE DELLO STATO.

Cassa corrente.

Art. 25. Il Tesoriere generale rende annualmente al Magistrato i conti infra notati.

Della Cassa corrente.

Della Cassa di riserva.

Della Cassa assegni.

Dei prestiti sovra depositi di cedole, di Obbligazioni dello Stato, e di cedole della Città di Torino e di Genova.

Dei prestiti sovra depositi di sete.

26. Nello esame del conto della cassa corrente si avrà specialmente presente quanto infra.

1° Se il caricamento relativo ai versamenti fatti dai Tesorieri provinciali concordi esattamente, per ogni articolo, collo scaricamento datosene da questi Contabili nei rispettivi loro conti.

2° Se quello che concerne le somme estratte dalla cassa di riserva, ed introitate nella cassa corrente, sia corrispondente allo scaricamento del conto di detta cassa di riserva.

3° Se l'altro per le somme retrodate dai Tesorieri d'Azienda, trovisi pure concordante colla quitanza relativa che va unita ai conti di questi Tesorieri.

4° Se il caricamento figurativo pei pagamenti che si fanno dalla Tesoreria generale al Debito Pubblico, pel *dovario*, di Sua Maestà la Regina MARIA CRISTINA, e per l'appanaggio di S. A. il Principe EUGENIO, risulti eguale per ogni Provincia alle somme portate nella nota dell'Ispezione del Regio Erario, che debbe essere unita al conto medesimo, e se queste somme concordino con quelle portate dai Tesorieri provinciali a scaricamento nei loro conti.

27. Non potendo il Tesoriere generale senza speciale Sovrana disposizione esigere ed introitare nella cassa corrente, se non le somme che du-

rante l'anno finanziere vi vengono versate dai Tesorieri provinciali, quelle retrodate dai Tesorieri d'Azienda, non che le altre d'ordine di Sua Maestà estratte dalla cassa di riserva da passarsi in detta cassa corrente, per quindi essere pagate ai Tesorieri d'Azienda, osserverà l'esaminatore del conto riguardante quest'ultima cassa, se vi figuri in caricamento qualche articolo di esazione di diversa natura di quelle sovraccennate, che non sia stata debitamente e preventivamente autorizzata, avvertendo altresì, che le somme di cui fosse per avventura rimasto debitore per causa di *peculato* un Tesoriere provinciale non più in funzione (qualora non sieno versate prima del chiudimento dell'anno finanziere cui il debito è relativo) debbono essere pagate nella Tesoreria della propria Provincia, ove non sia ancora il debito stato inscritto sui sommarii Demaniali, a mente delle Regie Patenti 7 aprile 1825 senza del che non vi sarebbe più il mezzo sicuro di confronto tra l'effettivo scaricamento dei Tesorieri Provinciali, ed il relativo caricamento del Tesoriere Generale in tal parte del suo conto della cassa corrente.

28. Lo scaricamento apparente da detto conto vuole, in quanto ai pagamenti da farsi ai Tesorieri d'Azienda, essere giustificato colle quitanze in debita forma spedite da questi Contabili, vidimate dal controllore, e munite del vista dell'ispezione generale del Regio Erario.

Per le somme che si pagano all'Amministrazione del Debito Pubblico, dee lo scaricamento venir comprovato con altre regolari quitanze del cassiere di quest'Amministrazione, firmate anche dal Direttore generale, vidimate dal controllore alla cassa, e visate eziandio dall'ispezione generale del Regio Erario; i quali pagamenti non debono però mai eccedere le competenze della stessa Amministrazione in seguito alle fattele assegnazioni, giusta quanto si è avvertito all'art. 127.

29. Dee similmente figurare a scaricamento in detto conto la restituzione ai Tesorieri Provinciali dei fondi somministrati, la quale vuol essere per ogni articolo giustificata, mediante la presentazione degli ordini dell'ispezione generale predetta, registrati e vidimati dal Controllo generale, accompagnati dalle quitanze spedite dai Tesorieri Provinciali, comprovanti la somministrazione del fondo, e la sua natura.

E siccome alcuni di detti ordini richiedono altresì la quitanza della parte percipiente, riconoscerà l'esaminatore del conto, che vi sia regolarmente apposta; sarà eziandio opportuno di porre a confronto le somme portate a scaricamento in questo capo, con quelle, di cui i

Tesorieri Provinciali si caricano nel loro conto, al capo specialmente riguardante i fondi stati loro somministrati, tanto direttamente dalla Tesoreria generale, quanto per conto di essa dai contabili, corpi morali, e particolari, onde verificare esattamente se ogni articolo tra i conti rispettivi siano perfettamente concordanti.

30. Quanto poi al capo che riflette lo scaricamento figurativo di cui è fatto cenno al precedente articolo 26 si avranno presenti le avvertenze segnate nello stesso articolo.

31. Siccome i prestiti menzionati qui sovra all'articolo 25 vengono fatti coi fondi della cassa corrente, quando le relative somme non sieno per intiero restituite dai mutuatari prima del chiudimento dell'anno finanziere, il montare di esse dee formare pure un capo distinto di scaricamento, e conviene che ne risulti appositamente dal verbale di ricognizione di cassa cui si procede dall' Ispezione generale del Regio Erario in fine d'ogni esercizio, e che comprova pure l'esistenza del fondo rimasto nella stessa cassa corrente, il quale fondo aggiunto al totale dello scaricamento, debbe dare una somma eguale a quella del caricamento.

Dee sempre detto verbale andare unito al conto della cassa corrente, e servire ad un tempo di corredo agli altri due conti concernenti la cassa di riserva, e la cassa degli assegni cui trovasi eziandio relativo.

CAPO SECONDO.

Conto cassa di riserva.

32. Nel conto della cassa di riserva vogliono essere portate a caricamento le somme che nel corso dell'anno cui ragguarda il conto, vi fossero con Sovrana approvazione state introdotte, e ne dee constare per mezzo degli ordini d'introduzione da spedirsi dall' Ispezione generale corredati dai richiesti documenti.

33. Essendo i fondi di detta cassa unicamente destinati per le spese straordinarie ed urgenti per la difesa e sicurezza dello Stato, da autorizzarsi con Regie Patenti, lo scaricamento del Tesoriere generale, per le somme che si estrarranno debbe essere giustificato con ordini rilasciati dall'Ispezione generale del Regio Erario, registrati e vidimati al Controllo generale e corredati da una copia autentica del Regio Brevetto,

col quale sarà stata ordinata l'estrazione delle stesse somme, ed il loro versamento nella cassa corrente di Tesoreria Generale, le quali somme debbono corrispondere al montare della spesa autorizzata.

Se poi la spesa nel suo eseguimento venisse a risultar minore della somma autorizzata, debbe l'eccedente fondo già estratto essere restituito alla cassa di riserva, e formare un articolo speciale di caricamento nel conto dell'anno finanziere, in cui avrà luogo l'indicata restituzione.

34. Dal riepilogo del conto dovendo risultare a quanto ascenda il fondo rimasto in detta cassa al termine dell'anno finanziere, sarà cura di chi procede alla sua disamina d'assicurarsi che sia corrispondente a quello segnato nel verbale di ricognizione di cassa mentovato nell'articolo 31.

CAPO TERZO.

Conto cassa assegni.

35. La cassa degli assegni è specialmente destinata a ricevere le somme che, in seguito agl'ordini dell'Ispezione generale del Regio Erario, sono, i particolari, le Aziende, ed i corpi morali in caso di versarvi, onde ottenere poi il corrispondente assegno sovra le Tesorerie provinciali, da cui vengono successivamente pagati.

Debbono le somme versate durante ogni esercizio, figurare in caricamento sul conto a rendersi per detta cassa dal Tesoriere generale, e vi si uniscono tutti gli ordini di riscossione rilasciati dalla prelodata generale Ispezione.

36. Lo scaricamento del Contabile non si ravvisa altrimenti giustificato, se non cogli assegni avanti menzionati, muniti della quitanza della parte percipiente.

Si osserverà che detti assegni siano stati visati dal Controllore alla cassa, e presentati entro le 24 ore alla registrazione dell'Ispezione generale del Regio Erario.

Risultando dal conto che lo scaricamento è minore del caricamento, conviene per mezzo del verbale di ricognizione di cassa, di cui è fatta menzione all'articolo 31, riconoscere se vi sia rimasto nella cassa assegni la somma mancante a pareggio dello stesso caricamento.

CAPO QUARTO.

Conto dei prestiti sovra deposito di Cedole del Debito pubblico, di Obbligazioni dello Stato, di Cedole della Città di Torino e di Genova, e di sete.

37. Il Tesoriere generale debbe in ogni anno rendere un conto per prestiti che coi fondi della cassa corrente di Tesoreria generale si fanno sovra deposito di cedole del Debito Pubblico redimibile, d'Obbligazioni dello Stato, e di cedole della Città di Torino, e di Genova la somma da mutuarsi non può eccedere i nove decimi del valor nominale degli anzidetti titoli.

38. Pel calcolo degl'interessi l'anno volgare si computa sempre di trecento sessantacinque giorni, ed ogni mese pei giorni ond'è composto, ed osserverà l'esaminatore del conto, che tale calcolo sia in ragione di quanto è stabilito dalla Sovrana legge.

39. Detto conto debb' essere corredato dagl'ordini di pagamento spiccati dall' Ispezione generale del Regio Erario, registrati, e vidimati al Controllo generale, colla quitanza appiè di essi del mutuatario, portante la data del giorno, in cui gli si fa lo sborso del capitale, e la stessa quitanza serve di base per calcolare la *decorrenza* degl'interessi.

Debbono detti ordini essere accompagnati da tutti i documenti che vi sono indicati come annessi.

Debbono pure unirsi al conto le ricevute pei depositi delle cedole e delle Obbligazioni dello Stato rilasciate ai mutuatarii dal Tesoriere generale, e dette ricevute vogliono essere rivestite della dichiarazione segnata e datata del mutuatario, comprovante il ritiramento dei titoli depositati.

40. Si osserverà che siano con esattezza descritte nel conto tutte le somme mutuate, quelle restituite da ogni mutuatario, gli interessi dovuti e soddisfatti, e le somme rimaste a restituirsi al termine dell'anno finanziere.

Vi debbe pur essere notato il giorno in cui fu fatto il prestito, e quello della restituzione, non che il numero dei giorni corsi dall'una all'altra epoca.

41. Gli interessi si pagano dal dì del prestito, sino e compreso quello precedente alla restituzione, del capitale mutuato.

Il loro montare dovendo dal Tesoriere generale essere versato nella Tesoreria di questa Provincia, le sole quitanze in debita forma spedite dal Tesoriere provinciale possono servirgli di valevole liberazione in tal parte del suo caricamento, e debbono perciò unirsi al conto.

42. Si avvertirà che lo stesso Tesoriere generale è tenuto di darsi carico, nel conto dell'anno successivo, delle somme che fossero rimaste a mani dei mutuatari alla scadenza dell'anno finanziere cui il prestito è relativo, ed il Mastro Uditore avrà da riconoscere se il montare delle restituzioni a farsi, notato sul conto che avrà l'incarico di esaminare, corrisponda veramente alla relativa somma notata sul verbale di ricognizione di cassa già citato all'articolo 31.

43. Anche pei prestiti sovra deposito di sete, debbe il Tesoriere generale presentare a questo Supremo Magistrato il suo conto, al quale sono applicabili le disposizioni portate dai precedenti articoli, colle sole infra indicate eccezioni, cioè:

Che i prestiti possono avere una durata maggiore di sei mesi, purchè non ecceda quella dell'anno finanziere.

Che possono essere fatti a persone o case di commercio, tanto stabilite in Torino, quanto nelle altre parti dei Regii Stati, purchè per queste la domanda sia fatta da negoziante o persone domiciliate in Torino, che rimangono personalmente e solidariamente obbligati alla restituzione ed all'adempimento delle relative condizioni.

Che gli interessi sono indistintamente fissati alla rata del tre per cento.

Che la somma da mutuarsi sarà in ragione dei due terzi del valore per caduna libbra delle sete grezze, trame, e degli organzini depositati, e risultante dai documenti annessi agli ordini di pagamento spiccati dall'Ispezione generale del Regio Erario, registrati pure e vidimati al Controllo generale.

44. Debbe inoltre detto conto essere accompagnato dalla situazione generale del deposito delle sete grezze, organzini, e trame, firmata dal Commissario al deposito e vidimata dal Controllore, alla quale situazione vogliono essere uniti gli ordini di restituzione delle *balle* depositate, rivestiti della ricevuta per parte dei depositanti pel fattone ritiramento.

45. Succedendo il caso che i prestiti, non ostante l'avviso dell'Ispezione generale del Regio Erario, non siano restituiti a tempi debiti, col pagamento degli interessi dovuti, ovvero che non effettuino i mutuatari il supplemento di deposito ordinato dai Sovrani provvedimenti, qualora venissero le cedole ed obbligazioni, le sete grezze, gli organzini, e le trame a soffrire la diminuzione accennata negli stessi provvedimenti, facendosi luogo alla vendita degli effetti depositati, debbono trovarsi uniti al conto i documenti che giustifichino la seguita vendita, il prezzo ricavatone, e gli ordini di restituzione emessi dalla prelodata generale Ispezione a favore degli stessi mutuatarii (qualora vi si faccia luogo) per avere la vendita prodotto una somma maggiore del debito, in capitale, interessi e spese, del mutuatario verso le Regie Finanze.

CAPO QUINTO.

Conti dei Tesorieri d'Azienda.

46. La contabilità dei Tesorieri d'Azienda consiste nel ricevere dalla Tesoreria Generale dello Stato le somme occorrenti pel pagamento delle spese bilanciate tanto ordinarie che straordinarie, e quelle che in fine d'ogni anno finanziere rimangono a soddisfarsi sugli anni scaduti.

47. Non potendo mai il Tesoriere d'Azienda riscuotere dalla Tesoreria generale, nè il Tesoriere generale suppeditargli un fondo eccedente in totale il montare delle somme bilanciate, di quelle ritenute negli spogli generali per far fronte alle spese residue, e delle altre che fossero da Sua Maestà assegnate con Regi discarichi in aggiunta al bilancio ed ai residui, sarà il Mastro Uditore attento ad osservare che i pagamenti dalla Tesoreria generale non eccedano il limite delle assegnazioni avanti menzionate.

48. Le somme come sovra riscosse dalla Tesoreria generale formano il vero caricamento d'ogni Tesoriere d'Azienda, il quale non può mai ricevere da altra cassa nè altrimenti alcuna benchè menoma somma sotto qualunque siasi titolo.

49. Tale caricamento può utilmente essere posto a confronto collo scaricamento del conto della *cassa corrente* di Tesoreria generale, che vi appare separatamente per ciascuna Tesoreria d'Azienda, e distintamente eziandio per ciascun Contabile, dovendo i due conti pareggiare esattamente nelle rispettive parti.

50. Il conto d'ogni Tesoriere d'Azienda, tranne solamente quello dell'Azienda della Real Casa, debbe essere sempre corredato da una copia *autentica* del bilancio, ossia elenco di tutte le categorie di spesa, colla descrizione in esso delle somme portate in bilancio, di quelle ritenute nello spoglio generale dell'anno precedente pel pagamento delle spese residue, e delle altre assegnate con règii discarichi, e vi sarà eziandio segnata la data dei Regi Biglietti d'approvazione del bilancio, e dello spoglio generale, non che quella dei Regi discarichi.

51. Lo scaricamento viene giustificato colla presentazione delle livranze e dei mandati rilasciati dalle rispettive generali Aziende, registrati e vidimati al Controllo generale, accompagnati dai documenti in essi richiesti, e comprovanti la legittimità della spesa; e debbono sì le une, che gli altri essere muniti della quitanza della parte percipiente, o d'un suo procuratore legalmente costituito, con che però sia annesso al mandato o livranza copia autentica in carta bollata dell'atto di procura.

Nel caso in cui la parte percipiente sia illetterata, debbe apporre alla livranza o mandato il segno di croce in presenza di due testimoni, che si sottoscriveranno per cognome, nome e qualità,

Allorquando la parte percipiente fa consegnare alla Tesoreria il suo *bianco segno*, è dovere del Tésoriere d'avvertire che sul medesimo sia notata la somma da pagarsele, e che esso *bianco segno* non contenga soltanto il cognome ed il nome del creditore.

52. Gli stipendi dei membri dei Magistrati Supremi, e dei Tribunali collegiali possono essere pagati a mani dei rispettivi loro Segretari, e colla semplice quitanza di questi ufficiali, semprecchè ne abbiano avuta la speciale delegazione dagli stessi Magistrati e Tribunali con atto regolare da unirsi al primo mandato, e da ricordarsi in quelli successivi.

53. Pei mandati riflettenti le spese delle carceri l'esaminatore del conto terrà presenti le speciali disposizioni portate dalle Regie Patenti e Brevetti segnati nella pedissequa appendice.

54. Prima d'intraprendere l'esame delle scritture giustificanti lo scaricamento, il Mastro Uditore ne darà comunicazione alla rispettiva Azienda cui spetta di parificarne il caricamento co' suoi registri e di farvene risultare con apposita dichiarazione.

55. Nella disamina delle livranze e dei mandati, il Mastro Uditore terrà ben presenti le seguenti avvertenze.

1° Che al primo mandato o livranza che si rilascia agli stipendiati,

pensionari, trattenuti, od altri chicchesia, provvisto con Regia Patente, Brevetto, Viglietto, o Stabilimento, o con qualunque altro titolo di nomina Regia, vi sia unita copia autentica di detti titoli in carta bollata, e così pure di un estratto in debita forma in quanto agli individui nominati con semplice elenco approvato da Sua Maestà, ed ove sia richiesto, dal titolo di nomina, anche la copia in carta bollata dell'atto di giuramento, e di quello dell'interinazione Camerale.

Sono unicamente ammessibili in carta libera, e giusta il fin qui praticato, le copie delle provvisioni riguardanti i militari, che andranno unite alle livranze spedite dall'Azienda generale di guerra.

2° Che i mandati rilasciati a favore dei pensionarii, o trattenuti non più in attività di servizio, che goder debbono del trattenimento la vita loro natural durante sieno muniti del certificato d'esistenza in vita, esteso su carta bollata, spedito da un Notaio certificatore nelle città ove si sono stabiliti, ed in loro mancanza, da altro Notaio debitamente autorizzato dall'Intendente; ed in tutte le altre comunità e terre, i certificati suddetti hanno da essere rilasciati dai Segretari di Mandamento, o da chi ne farà le veci.

In quanto ai pensionari e trattenuti della Real Casa il certificato vuol essere spedito dal Sindaco dove hanno il loro domicilio, e debbe essere munito del sigillo dell'Amministrazione comunale.

Riguardo ai religiosi dei due sessi rientrati in chiostro, ed ai ricoverati negli ospizii è sufficiente l'attestato in carta bollata, del Superiore o procuratore della casa, convento, monastero, od ospizio.

Per le pensioni assegnate alle vedove sulle casse delle ritenenze è necessario un certificato comprovante lo stato loro vedovile, quando non ne sieno dispensate dalla Regia provvisione.

Rimane pure necessario il certificato di domicilio in debita forma e legalizzato all'ufficio d'Intendenza; questa legalizzazione non è tuttavia necessaria pei certificati che si spediscono dal Sindaco della città di Torino.

I trattenuti militari, e gli invalidi sono dispensati dalla esibizione del certificato di esistenza in vita, essendo tenuti di presentarsi personalmente dal Commissario di guerra, che ne fa risultare nella livranza di pagamento.

Nei mandati concernenti i livelli monastici del Ducato di Genova, e le pensioni ai padri ed alle madri di duodicesima prole, debbe essere pure unito il certificato d'esistenza in vita, e per le vedove anche quello comprovante lo stato loro vedovile, debitamente legalizzati.

I Padri di duodicesima prole che sono assenti da questi Stati esercitando all'estero una professione, debbono farne constare per mezzo d'un certificato del Sindaco dell'ordinario loro domicilio da unirsi a quello d'esistenza in vita.

56. I mandati per le rendite vitalizie, che si pagano dalle Regie Finanze debbono corredarsi eziandio coi certificati di vita.

Vuolsi per altro avvertire che verificandosi il caso di impedimento o rifiuto (per parte delle persone, cui sono intestate le rendite) alla sottoscrizione di proprio pugno dei certificati della loro esistenza in vita, li Notai certificatori o chi per essi sono autorizzati sull'attestazione (circa la verità del supposto impedimento o rifiuto) di due persone probe e ad essi cognite, di spedire gli stessi certificati, facendovi risultare dei motivi per cui le persone, alle quali è intestata la rendita, non gli hanno sottoscritti, e vi debbono unire l'attestazione dei due surriferiti testimoni.

57. Sono ammesse le quitanze dei Parroci ed Economi delle Parrocchie per le congrue, e supplementi di congrua, semprecchè in calce vi sia il certificato del Sindaco del comune ove è situata la Parrocchia, comprovante la firma del provvisto, e trovisi munito dell'impronto del sigillo comunale.

58. Le livranze ed i mandati portanti la loro applicazione sulla categoria *casuali o spese accidentali* vogliono essere vidimati dal capo del dicastero da cui l'Azienda è dipendente, e muniti del titolo speciale che ne autorizzi il pagamento.

Si eccettuano soltanto i mandati dell'Azienda Generale della Real Casa, che sono firmati dai rispettivi Grandi di Corona.

59. L'esaminatore del conto osserverà, se la copia dei contratti, le perizie, le collaudazioni da unirsi per originale, e le copie delle Regie provvidenze che concernono i particolari, siano scritte su carta bollata, ed in forma autentica.

Riguardo però all'Azienda generale d'Artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari, si avverte che le figure, le misure, le caselle ed i conti dovendo a termini dell'articolo 20 del regolamento di quell'Azienda, annesso al generale regolamento economico del 1750; essere posti in filza, non si uniscono ordinariamente ai mandati, appiè dei quali viene però apposta la dichiarazione comprovante che detti documenti sono stati archiviati.

Le note e parcelle degli operai e provveditori continueranno come per lo passato ad ammettersi in carta libera.

60. Qualora risulti dal conto del Tesoriere d'Azienda, che il rilevare dei pagamenti eseguiti durante l'anno finanziere sia minore del fondo ricevuto dalla Tesoreria generale, debb'esservi unita la quitanza comprovante la retrodazione alla stessa Tesoreria generale del fondo sopravvanzato a mani del Tesoriere.

Simile avvertenza vuolsi usare nei casi che il conto sia reso da un gerente provvisorio, ovvero dagli eredi d'un Tesoriere, o gerente morto in attività di servizio, per quel periodo di tempo che stette in funzioni nella qualità rispettiva.

CAPO SESTO.

Conti relativi alle due casse delle ritenenze, stabilite presso la Tesoreria delle Regie Finanze, e delle Regie Gabelle.

61. Pel conto della cassa riguardante le Regie Finanze, il caricamento comprende oltre il fondo d'avanzo sull'anno precedente le somme ritenute sugli stipendi, paghe, trattenimenti, ed aggi di cui godono gli impiegati, la parte del prodotto sulle multe, che cede a benefizio della stessa cassa, e quelle altre somme che vi fossero versate a titolo di sovvenzione o per qualunque altra causa.

62. Lo scaricamento vuolsi giustificare con mandati dell'Azienda, regolarmente spediti registrati e vidimati al Controllo generale e muniti delle debite quitanze nel modo medesimo superiormente accennato per le spese delle generali Aziende.

63. Il fondo rimasto in cassa al termine dell'anno finanziere cui il conto è relativo dee risultare dal verbale di ricognizione di cassa, che il contabile vi dee presentare a corredo in forma autentica.

64. Per quello della cassa che concerne le Regie Gabelle, oltre il fondo d'avanzo di cui è fatto cenno qui sovra all'articolo 63 ne comporranno il caricamento le varie ritenenze sugli stipendi, paghe, trattenimenti, e sugli aggi, non che una parte del prodotto delle bolle, dei piombi, e delle contravvenzioni e sulle vacanze d'impieghi.

Vi debbono pur figurare le somme che si versano in detta cassa dalle Regie Finanze a titolo d'assegnamento e di sovvenzione.

65. Quanto viene segnato all'articolo 61 pel conto delle Regie Finanze è pure applicabile a quello delle Regie Gabelle.

CAPO SETTIMO.

Conto del Regio magazzino delle merci e caserme.

66. Il Commissario di guerra direttore del Regio magazzino delle merci e caserme rende annualmente a questo Supremo Magistrato il conto del suo maneggio, vidimato dal Controllore ivi deputato, che ne certifica l'esattezza, non che dal Commissario capo di divisione presso l'Azienda, dall'Intendente generale della stessa Azienda, e dal Controllore generale.

67. Il caricamento si compone in primo luogo di tutti li fondi esistenti in fine del precedente esercizio, i quali devono essere concordi con quelli di cui nel conto precedente già stato approvato, e successivamente di tutti quegli altri fondi stati introdotti in dipendenza di contratti stipulati coll'Azienda generale di guerra o di private trattative regolarmente autorizzate, non meno che di tutti gli altri oggetti ed articoli che, previo l'ordine dell'Azienda generale predetta, vi saranno pure introdotti, i quali ordini dovranno trovarsi a corredo del conto medesimo, sottoscritti dall'Intendente generale di guerra, o da chi ne farà le veci.

68. Lo scaricamento si comprova dagli ordini d'estrazione spiccati dalla sullodata Azienda generale, e muniti delle prescritte ricevute e carte a corredo.

69. L'esistenza del fondo rimasto in magazzino in fine dell'esercizio risulta dal conto dell'anno precedente, che sarà consultato dall'esaminatore del conto successivo.

CAPO OTTAVO.

Conti dei Tesorieri provinciali pei fondi del Regio Erario.

70. Gli esaminatori di tai conti osserveranno che siano stesi in conformità del modulo stabilito.

71. Tutti i redditi dello Stato, di qualunque denominazione e natura

essi sieno, debbono essere versati nella Tesoreria della propria provincia, e figurare in caricamento nei conti suddetti, colla distinzione se spettino all'anno corrente od ai residui.

72. Si farà il Mastro Uditore comunicare dalla Segreteria Camerale lo stato generale delle somme, di cui sarà stato durante l'anno finanziere, autorizzato il versamento nelle Tesorerie provinciali in conto dei prodotti casuali od accidentali: quale stato viene annualmente rimesso a questo Magistrato dal dicastero di Finanze, onde si possa riconoscere l'esattezza del caricamento che si danno i Tesorieri provinciali per simili prodotti.

73. Passerà successivamente il Mastro Uditore allo esame dello scaricamento, che non può dai Tesorieri provinciali essere altrimenti giustificato, se non:

1° Con quitanze della Tesoreria generale dello Stato pei fattivi versamenti.

2° Con altre quitanze dell'Amministrazione del Debito Pubblico, firmate dal Cassiere e dal Direttore generale per la concorrente però soltanto delle assegnazioni portate dai Regi Editti, e dalle Regie Patenti a favore della stessa Amministrazione.

3° Con quelle che pel dovario di Sua Maestà la Regina MARIA CRISTINA vengono attualmente rilasciate dal suo Tesoriere privato.

4° Con quelle del signor Intendente della Casa di Sua Altezza Serenissima il Principe EUGENIO per l'appanaggio, e sì le une che le altre nel limite eziandio delle rispettive assegnazioni.

74. Dovrassi pure aver presente che le quitanze di Tesoreria generale vogliono essere vidimate dal Controllore che vi è deputato, e registrate entro le ore ventiquattro all'Ispezione generale del Regio Erario, e che le altre dell'Amministrazione del Debito Pubblico, del dovario e dell'appanaggio, portino il vista della stessa generale Ispezione.

75. Cessando per qualunque causa un Tesoriere provinciale dalle sue funzioni, non può il suo successore, ancorchè nella semplice qualità di gerente, ricevere alcuna somma dal predecessore o dagli eredi del medesimo, se non a titolo di fondo somministrato, rilasciandone la quitanza sotto lo stesso titolo, onde il Tesoriere cessante, ovvero i suoi eredi siano in grado di dar pieno evacuo alla loro contabilità verso il Regio Erario.

CAPO NONO

Conto dei Tesorieri provinciali pei fondi e spese spettanti alle provincie.

76. Ogni Tesoriere, o gerente provvisorio è in obbligo di rendere il conto per detti fondi e spese pel tempo che ne ebbe il maneggio.

Tale obbligo è parimenti imposto ai rispettivi eredi.

77. Vi debbe essere portato in caricamento il fondo di cassa rimastovi in fine dell' anno finanziere precedente, le somme che erano a quell'epoca da riscuotersi, e quelle altre che il Magistrato non avesse ammesse a scaricamento nell' arresto del conto di quello stesso anno, il tutto secondo il disposto della relativa declaratoria o decreto Camerale.

Allorquando per causa di morte o per altra qualunque viene deputato un gerente, si osserverà se questi siasi dato carico nel suo conto personale di tutte le somme tanto in denari, che in carte contabili, che risulteranno dal verbale di sua installazione, essergli state consegnate.

78. Le riscossioni operate da cadun Tesoriere, o gerente provvisorio sull'imposta provinciale, sul centesimo e mezzo di sussidio, e su tutti gli altri prodotti debbono far parte del rispettivo caricamento, ed il loro montare vuol essere comprovato dagli stati di ripartimento e degli altri documenti firmati dall'Intendente, che per ogni natura di prodotto si debbono porre a corredo del conto, in un col bilancio; quello delle spese d'acque e strade provinciali vi si dee similmente unire.

79. Lo scaricamento viene sempre giustificato con mandati regolarmente spediti, e quitanzati, a cui debbono essere uniti tutti i titoli dai medesimi richiesti e che comprovino la legittimità del credito.

80. Nello esame dei mandati si debbono aver sempre presenti le disposizioni che specialmente riguardano la contabilità di cui si tratta, e portate dai Sovrani provvedimenti accennati nella pedissequa appendice, non che quelle avvertenze segnate qui sovra pei mandati riguardanti le spese generali dello Stato in quella parte che vi possono essere applicabili, e segnatamente che il loro montare non ecceda la somma stanziata in bilancio, e quelle successivamente assegnate con istorni debitamente approvati.

81. Al termine d'ogni anno finanziere, e nelle circostanze di morte o di mutazione di un Contabile, procedendosi sempre alla ricognizione della cassa, debbe il relativo verbale trovarsi in forma autentica annesso al conto del Tesoriere o gerente provvisorio o dei loro eredi in caso di morte del titolare.

82. L'esaminatore di detti conti riconoscerà con attenzione, che i risultamenti del conto, così per le esazioni, come pei pagamenti eseguiti siano concordanti colle relative somme portate nel ristretto che vien compilato dall'ufficio d'Intendenza e che trovasi a corredo dello stesso conto.

83. Si consulterà pure dal Mastro Uditore l'ordinanza emanata dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno e delle Regie Finanze sullo stesso conto, onde l'arresto Camerale vi risulti sempre coerente per quanto sia possibile: ed ove nella disamina del conto venisse a riconoscersi qualche irregolarità ed ommessione passata inosservata, converrà prima di sottoporlo alla definitiva sanzione del Magistrato, renderne consapevole la prefata Segreteria, onde ricevere da essa gli opportuni schiarimenti.

CAPO DECIMO

Conto delle contribuzioni dirette.

84. Il relativo conto generale viene compilato e reso dall'Azienda generale di finanze; esso è firmato dal capo della divisione cui è affidata l'amministrazione di tale ramo di prodotto, e vidimato dall'Ispettore generale capo di detta Azienda.

85. Il caricamento, per le contribuzioni dell'anno, cui il conto è relativo, debb'essere corrispondente al montare delle tabelle generali di ripartimento che vi sono unite;

Quello dei reliquati rimasti ad esigere sugli anni precedenti debbe esattamente corrispondere alle somme risultanti dalla declaratoria d'arresto del conto precedente, essi reliquati debbono essere descritti in uno stato in forma autentica, da unirsi al conto generale.

86. Lo scaricamento debb'essere giustificato con quitanze regolari di Tesorerie provinciali, tranne il caso che venisse concesso da Sua Maestà qualche condono, o che il debito di un Contabile fosse iscritto ai sommari demaniali.

CAPO UNDECIMO

Conto del Regio Lotto.

87. L'Azienda generale delle Regie Finanze presenta pure all'approbazione del Magistrato il conto generale dei prodotti del Regio Lotto firmato dal capo di divisione che ne regge la contabilità e dal capo di Azienda.

88. La parte che riguarda il maneggio dei ricevitori trovasi distinta dall'altra che riguarda le operazioni del cassiere.

Nella prima figurano i prodotti delle poste dei giuocatori, le somme somministrate ai ricevitori della cassa centrale, ed i reliquati attivi degli anni precedenti.

89. Lo scaricamento degli stessi ricevitori comprende le vincite pagate giusta gli stati annessivi.

I versamenti da essi fatti nelle Tesorerie provinciali, e nella cassa centrale, giustificati colle corrispondenti quitanze.

E tali versamenti debbono essere distinti, ove una parte spetti all'esercizio corrente e l'altra ai residui.

90. Qualora poi i versamenti operati siano minori del rispettivo caricamento, debbe in colonne apposite venir notato il debito del contabile, da riportarsi a caricamento nel conto particolare, ed in quello generale dell'anno successivo.

91. L'altra parte del conto concerne la contabilità del cassiere centrale, di cui l'attivo racchiude il fondo di cassa al termine dell'anno precedente, le riscossioni che avessero avuto luogo sui reliquati, le somme versate dai ricevitori, tanto direttamente in detta cassa, quanto nelle Tesorerie Provinciali, i diritti di finanza che si pagano per le lotterie concesse a favore di particolari, e di pubblici stabilimenti, non che i prodotti eventuali.

92. Lo scaricamento viene comprovato, per le vincite pagate direttamente dal cassiere con regolari mandati, e con quitanze di Tesoreria provinciale quanto ai versamenti che vi si fanno, tanto dallo stesso cassiere, quanto dai ricevitori,

Figurano inoltre a scaricamento le somme che il medesimo è in circostanza di somministrare durante ogni anno ai ricevitori mancanti

di fondo per compiere il pagamento delle vincite, o pei rimborsi ad essi dovuti per avanzi fatti, la qual parte di scaricamento è giustificata con mandati dell'Azienda di finanze in capo dei rispettivi ricevitori, e da questi debitamente quitanzati.

93. Quando poi occorrono versamenti in conto del debito degl'anni precedenti, il loro montare vuol essere distinto da quello dell'esercizio corrente.

94. Il fondo che rimane nella cassa in fine dell'anno finanziere, debbe rilevare ad una somma corrispondente a quella della differenza tra il caricamento e lo scaricamento e debbe esservi a corredo del conto il verbale di ricognizione della cassa medesima.

CAPO DUODECIMO

Conto dei prodotti dell'Insinuazione e Demanio

95. Rende l'Azienda generale delle Regie Finanze il conto generale dei prodotti ricavati in cadun anno sull'Insinuazione e Demanio, ivi compresa la vendita in detaglio della carta bollata, e filigranata: questo conto è firmato da un capo di divisione presso la stessa Azienda vidimato dall'Ispettore generale, e munito di un conto particolare per ciascun uffizio o tappa firmato dal Contabile, e dall'Ispettore Demaniale.

96. Le somme riscosse per ogni natura di prodotto vi sono notate a caricamento in distinte colonne, e vi debbono pure essere riportate quelle di cui ciascun Contabile fosse rimasto debitore sugl'anni precedenti.

97. Lo scaricamento è giustificato con quitanze regolarmente spedite dai Tesorieri provinciali a favore di ciascun Contabile, e se a taluno di essi venisse da Sua Maestà concesso qualche condono, ovvero che seguisse l'iscrizione ai sommarii demaniali di qualche debito dovrà risultarne con regolari documenti.

98. Siccome succede alcune volte che un Contabile versa per errore in Tesoreria Provinciale una somma eccedente quella effettivamente riscossa, tale eccedenza gli viene poi abbuonata nel conto dell'anno successivo.

99. Le somme di cui il Contabile fosse per una causa qualunque rimasto debitore in fine dell'anno, debbono poi essere riportate a caricamento, tanto nel conto particolare, quanto in quello generale dell'Azienda nell'anno susseguente.

100. Lo spaccio della carta bollata d'ogni natura risulta dai relativi stati di situazione; quanto al bollo straordinario vi sono a corredo del conto gli spogli dei bollettini dei quattro uffizi di Torino, Genova, Ciamberì e Nizza, cogli stessi bollettini.

CAPO DECIMOTERZO

Conto della carta bianca, della carta bollata e filigranata d'ogni qualità, delle bende per le carte e tarocchi. Delle licenze per porto d'armi, e pei bigliardi, dei permessi da caccia, e dei libretti per gli operai e per le persone di servizio.

101. L'avanti accennato conto si rende annualmente dal Direttore dell'Insinuazione e Demanio e del bollo stabilito in Torino, e comprende tutti gli oggetti in natura sovra additati.

Esso è vidimato dal capo dell'Azienda generale delle Regie Finanze.

102. Nel caricamento figurano in primo luogo tutte le rimanenze in magazzino al 31 dicembre dell'anno precedente, che debbono essere concordanti col rilevare dei due inventari che trovansi uniti al conto di quell'anno.

L'esaminatore del conto dell'anno susseguente se ne farà dare comunicazione mediante ricevuta, dall'archivio Camerale, ond'essere in grado di verificare l'esattezza del caricamento in tal parte.

103. Il Direttore predetto si dee dar carico delle varie introduzioni che durante l'anno hanno avuto luogo, così di carta bianca e stampata, come di quella bollata di ogni specie, delle bende, delle licenze, dei permessi e dei libretti, di cui si compone la contabilità del magazzino affidato allo stesso Direttore.

104. Lo scaricamento debbe essere giustificato dagli stati di spedizione dei varii oggetti anzi divisati ai diversi distributori e venditori di essi, corredato dalle corrispondenti loro ricevute regolarmente spedite.

Quanto alle rimanenze nel detto magazzino al 31 dicembre dell'anno cui il conto è relativo, vi debbono essere uniti i due inventari qui sovra menzionati all'articolo 102 ai quali deve assistere a cominciare dal corrente anno 1842 un Ispettore Demaniale.

CAPO DECIMOQUARTO

Conti generali che rende l'Azienda generale delle Regie Gabelle dei prodotti affidati alla di lei amministrazione.

105. Rassegna annualmente la prefata generale Azienda alla sanzione del Magistrato i conti generali ragguardanti ai sali, tabacchi, polveri, piombi, ed alle relative contravvenzioni.

Questi conti generali firmati da un capo di divisione, e vidimati dall'Intendente generale vanno corredati dai conti particolari dei Contabili subalterni da essa Azienda dipendenti, che già subirono in via amministrativa una preventiva verificazione.

Trovansi divisi in due parti, di cui la prima comprende i generi in natura, e la seconda rende ragione del prodotto in danari ricavato dalla loro vendita.

106. Sarà precipua cura del Mastro Uditore di riconoscere se, tanto nel conto generale, quanto in quelli particolari siano state esattamente riportate a caricamento le quantità di generi rimasti in magazzino alla scadenza dell'anno precedente, e così pure per le somme, di cui qualche Contabile fosse rimasto debitore sugli anni trascorsi.

Se figurino a caricamento tutte le partite degli stessi generi fatte introdurre nei rispettivi banchi e magazzini durante l'anno finanziere cui il conto è relativo; per quali introduzioni si esaminerà anche i mandati di pagamento di tai generi che stanno uniti al conto della Tesoreria di detta Azienda.

Se sia debitamente giustificato lo scaricamento che ogni Contabile si dà nel suo conto particolare, così pei generi passati da uno ad altro magazzino, e pei consumi di strada o di magazzino, che loro vengono abbuonati, o che si soddisfano in danaro, come per quelli venduti, il di cui prezzo, *conforme a quello delle vigenti tariffe*, dovrà essere portato a caricamento nel conto in danari, in cui saranno altresì comprese le somme provenienti dai consumi come sovra pagati;

Se lo scaricamento della seconda parte del conto che è quella in danari, trovisi comprovato con quitanze di Tesoreria provinciale regolarmente spedite, vidimate e registrate, o con altri titoli equipollenti quanto alle perdite sofferte sui vari generi in natura, e rispetto ai

condoni concessi per debito in danari, ed all'iscrizione ai sommari demaniali di qualche somma ancora dovuta dai Contabili non più in esercizio, vi siano a corredo del conto i documenti giustificativi.

E finalmente se la parte dello scaricamento pei fondi rimasti in magazzino, e quella dei debiti in danari, unite alle altre partite di scaricamento, lo rendano perfettamente uguale al caricamento.

107. Sarà opportuno che si avverta che a Monsignor Arcivescovo, ed al Capitolo di Genova viene in ogni anno somministrato gratuitamente una determinata quantità di sale in natura, siccome si distribuisce ai religiosi mendicanti del tabacco fabbricato in polvere.

Che vengono parimenti provviste le varie piazze forti dello Stato di tabacco in polvere e da fumo, e di sale, le di cui quantità figurano poi nei conti particolari dei magazzinieri, e nel conto generale qual fondo di magazzino; e tali provviste si rinnovano di tempo in tempo specialmente pei tabacchi, che asciugando danno luogo ad un consumo.

Tali distribuzioni e provviste saranno però giustificate mediante le opportune ricevute.

108. Viene pure compilato dalla prefata generale Azienda il conto generale pei prodotti delle Regie dogane che è corredato dai conti parziali d'ogni ricevitore, e firmato da un capo di divisione e dall'Intendente generale della stessa Azienda.

Il caricamento è composto delle somme di cui fosse alcuno dei Contabili rimasto debitore sui precedenti esercizi, e di quelle riscosse durante l'anno finanziere, al quale il conto è relativo, così sui prodotti, come sulle contravvenzioni, nelle quali sono eziandio comprese quelle che si commettono sulle gabelle accensate.

Lo scaricamento debb'essere intieramente giustificato con quitanze di Tesoreria provinciale, regolarmente spedite, vidimate e registrate, tranne i casi di qualche condono, o d'iscrizione di debiti a sommari demaniali da giustificarsi nei modi prescritti in fine dell'esercizio.

109. debbono altresì far parte dello stesso conto i vari generi di *imballo*, che si provvedono alle dogane di Torino per cui debbono figurare in caricamento quelli rimasti in magazzino al termine dell'anno precedente, e gli altri introdottivi durante il nuovo esercizio.

Lo scaricamento si compone dei generi impiegati in ogni anno, e di quelli rimasti in magazzino, da riportarsi poi a caricamento nel conto successivo.

110. Rende finalmente la stessa Azienda il conto generale per le gabelle accensate, che comprende in caricamento le somme ricavate per le ventidue provincie che vi vanno soggette, sul dazio di carne, corame, foglietta, acquavita, e birra, e sul diritto di macina per la Città di Torino, le altre che a titolo d'abbuonamento si pagano sui primi di essi dritti dalle valli d'Oulx, Cesanne, e Bardonecchia, e dai comuni d'Exilles, e Chaumont, e quello altresì che pel solo dritto sul vino soddisfano le valli di Sesia, e delle due Ossole superiore ed inferiore.

Debbono pure figurare a caricamento i reliquati che per simili dritti rimangono dovuti sui precedenti esercizi coi relativi interessi.

111. Siccome i contratti che tempo a tempo vengono stipulati coi vari accensatori si uniscono dalla predetta Azienda al suo conto generale dell'anno in cui, dopo essere stati da Sua Maestà approvati, cominciano ad avere il loro effetto; sarà cura del Mastro Uditore di esaminare attentamente le condizioni, e di tenerle sempre presenti anche nella verificazione dei conti successivi, facendoseli ove d'uopo comunicare dall'archivio Camerale.

112. Riguardo ai reliquati osserverà l'esaminatore del conto se siano stati riportati a caricamento nella somma precisa risultante da quello precedente, e se gli interessi dovuti siano stati calcolati al loro giusto montare.

113. Lo scaricamento debbe essere sempre giustificato con quitanze di Tesoreria provinciale spedite in debita forma; ed ove fosse dalla Sovrana clemenza stato concesso qualche condono, si avvertirà che tale concessione sia emanata nel modo stabilito ed indicato qui sovra all'articolo 106.

114. Sarà pure opportuno di riconoscere se gli accensatori abbiano a tempi debiti eseguito nelle Tesorerie provinciali i pagamenti portati dai rispettivi loro contratti. E riguardo ai reliquatari i di cui contratti non sono più in corso di esecuzione, e contro i quali vertono dei procedimenti, non ometterà l'esaminatore del conto d'informarsi dello stato degli stessi procedimenti, e di riferirne al Magistrato, onde sia in grado di dare quelle disposizioni che crederà opportune.

CAPO DECIMOQUINTO

Conto dei prodotti delle Regie Poste.

115. I vari prodotti descritti in uno stato generale, che l'Ispezione generale unisce al relativo conto, ne compongono il caricamento.

Questo conto è accompagnato dai conti parziali per ogni ufficio postale, e per cadun Contabile che ne ebbe il maneggio; vi si uniscono parimenti i conti del dare e dello avere coerenti alle convenzioni tra gli uffizi Sardi e quegli esteri, delle quali la prelodata generale Ispezione rimette copia autentica a corredo dei conti.

116. Lo scaricamento è ordinariamente giustificato con quitanze dei Tesorieri provinciali, rilasciate agli ufficiali postali pei versamenti che questi vanno facendo durante l'anno finanziere in conto dei prodotti che riscuotono; potrebbe però succedere il caso in cui per qualche straordinaria circostanza venisse ad un Contabile concesso un condono, o veramente che fosse ordinata l'iscrizione ai sommari demaniali della somma dovuta da un Contabile non più in esercizio. Questi articoli di scaricamento dovranno essere regolarmente giustificati con appositi documenti.

CAPO DECIMOSESTO

Conto dei Direttori delle Regie zecche di Torino e di Genova.

117. I conti delle Regie Zecche di Torino e di Genova sono presentati a mente dell'articolo 4 delle Regie Patenti del 23 marzo 1829 dai rispettivi Direttori, vidimati dall'amministrazione centrale delle Regie Zecche.

118. Il caricamento di tale conto si compone ordinariamente dei materiali in oro ed argento, e paste dorate, per cui trovasi a corredo un registro di bolle, *e del danaro* suppeditato dalle Regie Finanze.

119. Lo scaricamento in materiali risulta dall'impiego fattone nella fabbricazione delle monete, ivi comprese le pezze d'assaggio, comprovata coi verbali d'emissione;

Il valore reale di detti materiali è stabilito, per l'oro a lire 3444. 44. 44., e per l'argento a lire 222. 22. 22. per cadun chilogramma ed in ragione delle tolleranze sul peso e titolo delle monete, e si trova sul conto indicato per semplice dimostrazione.

120. Figurano poi in altra parte del conto a caricamento del Direttore il fondo di cassa, tutti i diritti percetti per conto delle Regie Zecche, e le somme che venissero suppeditate dalle Regie Finanze in ogni anno finanziere.

La relativa parte di scaricamento comprende il valore delle paste d'oro, e d'argento entrate al cambio per cui ogni chilogramma in oro è calcolato a lire 3436 in argento a lire 219. 50; non che le somme versate in Tesoreria Provinciale in conto dei dritti riscossi, e per qualsivoglia titolo, per cui vi saranno a corredo le relative quitanze.

CAPO DECIMOSETTIMO

Conto dei prodotti del marchio, reso dall'amministrazione centrale delle Regie Zecche.

121. Il conto del prodotto del marchio e delle relative contravvenzioni viene presentato a questo Supremo Magistrato dall'amministrazione centrale delle Regie Zecche, e corredato dei conti parziali de' ricevitori da essa dipendenti.

122. Il caricamento si compone delle somme esatte da ciascuno dei ricevitori suddetti, contenute in uno stato, ossia conto presentato e firmato da ciascuno di essi, il quale, riguardo alle contravvenzioni trovasi comprovato dai processi o da altri documenti.

123. Lo scaricamento è giustificato con quitanze di Tesoreria provinciale.

CAPO DECIMOTTAVO

Conti del Debito perpetuo, e di quelli redimibili del 1819, 1831, *e* 1834. *Dei creditori di 2.a classe verso la Francia, e degli emigrati, pel reintegro del debito perpetuo, della cassa centrale di deposito, e di anticipazioni di fondi per i lavori pubblici.*

124. Gli anzidetti conti pei debiti come avanti constituiti, sono in ogni anno rassegnati all'approvazione del Magistrato dall'amministrazione del Debito Pubblico, dopo di essere stati sottoposti al Consiglio generale stabilito presso la stessa amministrazione, e muniti della relativa deliberazione, e della dichiarazione di verificazione che vi appone il Regio Commissario di cui ne riempie in oggi le funzioni il primo ufficiale del Controllo generale.

Le relative contabilità sono regolate a norma delle leggi speciali accennate nell'appendice pedissequa a questo regolamento.

125. L'esattezza e precisione con cui sono redatti, la regolarità che ordinariamente s'incontra negli allegati che vi si pongono a corredo, la periodica e preventiva verificazione che subiscono durante ogni esercizio presso la stessa amministrazione le operazioni del suo cassiere, ne rendono più agevole la disamina.

126. Non essendo ancora compita la liquidazione dei due debiti del 1819 la predetta amministrazione è in condizione di ricevere in ogni anno dalla Regia Commissione di liquidazione nuovi elenchi di rendite inscrivibili, quali debbono trovarsi uniti ai rispettivi conti.

127. Nello esame di questi conti si dovrà sempre osservare che le iscrizioni accese non eccedano mai il montare degli elenchi suddetti.

Che siansi eseguiti gli annullamenti ordinati dalla prefata Commissione superiore di liquidazione sugli elenchi precedentemente trasmessi.

Che le somme riscosse dal cassiere non eccedano le competenze sulle assegnazioni fatte colle Regie Lettere Patenti emanate a tutto il 31 dicembre dell'anno cui il conto è relativo.

Che segua regolarmente l'impiego di quelle destinate all'estinzione del debito, tanto a valor integrale, che al corso.

Che il pagamento del debito Perpetuo si effettui con mandati regolari, e che questi siano muniti della quitanza della parte percipiente, o del suo legittimo procuratore.

Che il rilevare degli altri pagamenti per le rendite di varia natura corrisponda a quello dei vari allegati, e che vi siano a corredo le corrispondenti quitanze o vaglia.

Che il rimborso dei capitali per le rendite estratte a sorte, e per quelle riscattate al corso si faccia regolarmente a norma delle leggi, e regolamenti segnati qui sotto nell'appendice, e mediante lo stabilito sconto nei casi che venisse anticipato tale rimborso.

128. Riguardo al conto che concerne i creditori di seconda classe verso la Francia, si osserverà che sia firmato dal Direttore generale, dal Segretario e dal Cassiere.

Vi si debbe riportare il fondo rimasto in cassa al termine dell'anno precedente, e debbono inoltre esservi descritte a caricamento le somme che con appositi mandati si fanno somministrare al Cassiere.

129. Lo scaricamento è giustificato con mandati debitamente quitanzati che si rilasciano tanto a favore de'particolari, quanto a beneficio dei corpi amministrati.

Debbe inoltre la prelodata Amministrazione a termini del Regio Viglietto del 12 giugno 1841 rendere il conto ragguardante al reintegro dei due millioni del debito perpetuo ordinato colle regie Patenti 10 febbraio 1825 corredandolo anche con quello del suo cassiere, e ne sarà continuata d'anno in anno la presentazione a questo Magistrato sino al compimento di detto reintegro.

130. La relativa contabilità viene retta in conformità delle istruzioni della Regia Segreteria di Finanze del 1 dicembre 1828 e 10 febbraio 1829 di cui fa menzione il prefato Regio Viglietto, annesso al conto già presentato dalla stessa Amministrazione nello scorso anno 1841 che il Mastro Uditore incaricato della verificazione di tal conto dovrà attentamente esaminare onde accertarsi della piena sua regolarità.

131. E finalmente a cominciare dall'anno finanziere 1841 dee l'Amministrazione del debito pubblico presentare un conto particolarizzato articolo per articolo di tutte le operazioni riguardanti la cassa centrale di depositi e di anticipazioni di fondi pei lavori pubblici, instituita presso la stessa amministrazione con Regio Brevetto delli 11 aprile 1840.

Questo conto vuol essere accompagnato da quello che parimenti il suo cassiere è in obbligo di rendere annualmente.

132. L'esaminatore di tai conti starà attento nella loro verificazione, che ogni operazione tanto per parte della prefata Amministrazione, quanto del suo cassiere, sia seguita in conformità del preaccennato Regio Brevetto, non che del Regolamento per la detta cassa, approvato col successivo Regio Brevetto del 13 agosto 1840.

Osserverà pure che gli interessi sui capitali sborsati a titolo di anticipazioni di fondi trovinsi giustamente calcolati a tenore della quota che viene annualmente stabilita.

CAPO DECIMONONO

Conti delle casse generali degli invalidi di marina e degli ancoraggi.

133. Questi conti estesi in conformità del modulo stabilito da questo Magistrato debbono dal Contabile essere prima della loro presentazione consegnati all'Azienda della Regia Marina per l'opportuno confronto coi registri di quell'uffizio da cui viene apposta la prescritta dichiarazione di parificazione, che verrà pure confermata dal Controllore.

134. Il caricamento contiene specialmente, oltre al fondo d'avanzo sull'anno precedente, da verificarsi uguale a quello notato nella declaratoria Camerale, emanata sul conto dello stesso anno, il montare dei pagamenti che nella cassa suddetta vi fanno i Tesorieri direzionali, e quanto alla contabilità degli invalidi le somme che si ricevono sul patrimonio riscatto schiavi, sui proventi dei capitali mutuati, e sulle ritenenze che si fanno sugli stipendi degli impiegati civili e militari, e risultanti dai relativi mandati che l'Azienda generale rilascia sul suo bilancio spese.

Ogni articolo d'esazione è però sempre appoggiato ad un ordine d'introduzione della prelodata generale Azienda, vidimato dal Controllore deputato presso la medesima: tali ordini debbono trovarsi a corredo del conto, in cui voglionsi esattamente descrivere.

135. Osserverà l'esaminatore di tali conti che non siansi riscossi in ciascun anno per anticipazione gli interessi dei capitali impiegati, dovendo tali redditi ricevere la giusta loro applicazione nell'anno in cui debbono essere soddisfatti dai debitori, così volendo le regole economiche.

Riguardo poi ai debitori morosi al pagamento degl'interessi, al-

lorchè versano qualche somma in conto, vi si avvertirà che l'applicazione ne sia sempre stata fatta agli interessi degl'anni precedenti.

Avrà pure attenzione che le rispettive somme notate nello stato dei residui rimasti da esigere, riunite con quelle percevute acconto formino l'intiero ammontare della somma dovuta.

136. In quanto al rimborso dei capitali ove non siavi nei contratti stipulazione contraria, riesce sempre facoltativo al debitore di eseguirlo, e la relativa riscossione dovrà essere portata nelle rendite straordinarie.

137. Ogni articolo di scaricamento pei pagamenti eseguiti debbe giustificarsi con mandati regolarmente spediti dall'Azienda generale della Regia Marina, vidimati dal Controllore, e verranno per le relative spese osservate le stesse regole prescritte per quelle delle generali Aziende, fatta però una sola eccezione pei certificati di esistenza in vita che si spediscono in carta libera dai Sindaci dei comuni del domicilio dei pensionari.

138. Il fondo di cassa risultante in fine dell'anno economico, dee venir comprovato dal verbale di verificazione di cassa compilato in debita forma il dì 30 giugno epoca del chiudimento dell'anno finanziere.

CAPO VENTESIMO

Conti del cassiere dell'Amministrazione sanitaria in Genova.

139. Il cassiere dell'Amministrazione sanitaria in Genova rende ragione di tutti i redditi alla medesima spettanti, che riscuote mediante ordini regolarmente spediti ad ogni debitore, che poi unisce al suo conto.

In quanto al conto, compilato in conformità dello stabilito modulo viene munito del vista dell'Azienda generale di Marina, e d'una dichiarazione del Controllore alla cassa, che ne comprova la verità, e la realtà, oltre le esazioni operate fa parte del caricamento il fondo d'avanzo sull'anno precedente, segnato nella declaratoria Camerale.

140. Si avrà cura di osservare che le varie Patenti enunciate nell'ordine d'introduzione siano descritte in uno stato annessovi: che le restituzioni di somme pagate in eccedenza ai dritti di tariffa si facciano con mandati regolari.

141, Lo scaricamento si giustifica con mandati regolarmente spediti,

registrati, e vidimati al Controllo, debitamente quitanzati e muniti dei documenti giustificativi, e nel modo specialmente accennato negl' ordinati Camerali del 6 maggio e 30 dicembre 1836 e 15 giugno 1837 per le varie spese in esse menzionate.

142. Gli ordini di pagamento relativi alle mercedi delle guardie, e dei facchini si spediscono in nome dei rispettivi loro capi squadra, che danno quitanza, ed accompagnati però da uno stato nominativo degli stessi facchini e guardie, in conformità del Regio Biglietto del 30 maggio 1837.

143. Ogni mandato sulla categoria casuali debb'essere munito dell'ordine per iscritto del Direttore supremo; ed ove in forza di un solo ordine si spedissero più mandati, basta che ve ne si unisca copia al primo, e che venga detto ordine semplicemente ricordato negli altri.

Pel fondo d'avanzo portato nel conto debb'esservi un verbale di ricognizione di cassa che ne comprovi l'esistenza.

CAPO VENTESIMOPRIMO

Conti dei Ricevitori principali dei porti di Genova, Nizza, e Savona.

144. I prodotti e le spese che riguardano il porto di Genova sono amministrati dal Consiglio degli Edili colà stabilito, e pei porti di Nizza, e di Savona l'amministrazione ne è affidata ai rispettivi corpi di Città.

I cassieri, che ne dipendono rendono annualmente il loro conto conforme ai moduli stabiliti.

145. Le rispettive amministrazioni fanno per mezzo di dichiarazione firmata da tutti i membri che la compongono, risultare dell'esattezza del caricamento, che sarà pure comprovata dal Controllore quanto al conto che concerne il Ricevitore principale del porto di Genova.

146. Vi debbono essere a corredo del caricamento gli ordini d'introduzione spiccati a norma delle tariffe in vigore, e vi debb'essere portato il fondo d'avanzo dell'anno precedente.

Lo scaricamento viene giustificato con mandati regolari in ogni loro parte, e muniti di quitanza, e dei documenti comprovanti la legittimità della spesa, avvertendo inoltre che i mandati riflettenti il porto di Genova saranno pure muniti del vista del Controllore colà stabilito.

In quanto al fondo d'avanzo in fine dell'anno, si debbe unire al conto il verbale di ricognizione di cassa.

CAPO VENTESIMOSECONDO

Conto della cassa centrale della Savoia, al servizio degli eserciti.

147. Il Tesoriere provinciale di Savoia Propria cui è affidato il maneggio della così detta cassa centrale ne rende ragione a questo Magistrato.

La parte attiva si compone delle contribuzioni straordinarie state imposte negli anni 1813 e 1814 pel servizio militare, come meglio appare dai due conti già stati approvati nel 1825 e 1841, delle quali ne rimane ancora da esigersi qualche reliquato.

Debbe inoltre figurare in caricamento il fondo rimasto in detta cassa, e risultante dalla declaratoria d'arresto pronunciata addì 3 dicembre 1841.

148. Lo scaricamento viene giustificato colla presentazione di mandati spediti dall'ufficio d'Intendenza generale di Savoia Propria, e debitamente quitanzati.

Il montare di detti mandati si porta però nel conto in massa, e distinto solamente per ogni Comune.

149. Si avverte che riguardo ai pagamenti a farsi ad eredi dei creditori si dovranno aver presenti le disposizioni portate dalli Sovrani provvedimenti che vi sono relativi, e segnati nell'appendice.

150. La contabilità di cui si tratta trovasi assimilata a quella dei fondi e spese provinciali.

Il Tesoriere non ne rende però ragione in ogni anno, stante la poca entità delle relative operazioni.

Torino li 7 dicembre 1842.

Signati all'originale: Coller PP. = Jano P. = Joannini = Chionio Nuvoli = Regis = Lavagna = Bardesono = Peiroleri = Boggio = Perret = Gamba = Donaudi = Avogadro = Righini di Sant'Albino = Vachetta = Rachis = Boggio figlio = Ripa Meana = A. Joannini.

Per copia conforme:

Soleri *Segr.*

INDICE

DEL

REGOLAMENTO

PER L'ESAME, LA RELAZIONE, E L'ARRESTO DEI CONTI.

Disposizioni preliminari.	Art.	1	pag.	5
Conto cassa corrente della Tesoreria generale dello Stato	Art.	25	«	12
Conto cassa di riserva.	Art.	32	«	14
Conto cassa assegni	Art.	35	«	15
Conto dei prestiti sovra deposito di cedole del debito pubblico, di obbligazioni dello Stato, di cedole della Città di Torino, e di Genova e di sete	Art.	37	«	16
Conti dei Tesorieri d'Azienda	Art.	46	«	18
Conti relativi alle due casse delle ritenenze, stabilite presso la Tesoreria delle Regie Finanze, e delle R. Gabelle	Art.	61	«	22
Conto del Regio Magazzino delle merci, e caserme .	Art.	66	«	23
Conti dei Tesorieri provinciali pei fondi del Regio Erario	Art.	70	«	ivi
Conti dei Tesorieri provinciali pei fondi, e spese spettanti alle Provincie	Art.	76	«	25
Conto delle contribuzioni dirette	Art.	84	«	26
Conto del Regio Lotto	Art.	87	«	27
Conto dei prodotti dell'Insinuazione e Demanio . . .	Art.	95	«	28
Conto della carta bianca, della carta bollata e filigranata d'ogni qualità, delle bende per le carte e tarocchi, delle licenze per porto d'armi, e pei bigliardi, dei permessi da caccia e dei libretti per gli operai e per le persone di servizio	Art.	101	«	29

Conti generali che rende l'Azienda generale delle Regie Gabelle, dei prodotti affidati alla di lei amministrazione Art. 105 pag. 30
Conto dei prodotti delle Regie Poste . . . . . Art. 115 « 33
Conto dei Direttori delle R. Zecche di Torino e di Genova Art. 117 « ivi
Conto dei prodotti del Marchio reso dall'amministrazione centrale delle Regie Zecche . . . . . Art. 121 « 34
Conti del debito perpetuo, e di quelli redimibili del 1819 1831 e 1834, dei creditori di 2.a classe verso la Francia, e degli emigrati, pel reintegro del debito perpetuo, della cassa centrale di deposito e di anticipazioni di fondi per i lavori pubblici . . . . . Art. 124 « 35
Conti delle casse generali degli invalidi di marina, e degli ancoraggi . . . . . Art. 133 « 37
Conto del Cassiere dell'amministrazione sanitaria in Genova Art. 139 « 38
Conti dei Ricevitori principali dei porti di Genova, Nizza, e Savona . . . . . Art. 144. « 39
Conto della cassa centrale della Savoia al servizio degli eserciti . . . . . Art. 147 « 40

Appendice

AL

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA DISAMINA

E

RELAZIONE DE' CONTI CAMERALI.

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIAZIONI.

R. E. Regio Editto.
R. P. Regie Patenti.
R. B. Regio Brevetto.
R. V. Regio Viglietto.
R. Ec. Regolamento Economico.
I. M. Istruzioni Ministeriali.
R. D. Regie Determinazioni.
M. C. Manifesto Camerale.
O. C. Ordinato Camerale.
D. M. Determinazione Ministeriale.
D. C. Declaratoria Camerale.
M. S. Manifesto Senatorio.
S. C. Sessione Camerale.
R.^{to} Regolamento.
R.^{a} P.^{e} Regia Provvisione.
S. R. Sovrano Rescritto.
R. S^{to} Regio Statuto
I. C. Istruzione Camerale
I.^{ne} Istruzione.
R.^{ne} Relazione.

TITOLI.	LORO DATA	DISPOSIZIONI

CAPO PRIMO.

Cassa corrente di Tesoreria generale.

R. Ec.	28 giugno 1730.	Regolamento generale economico.
R. P.	31 marzo 1817.	Varie provvidenze intorno all'amministrazione economica.
R. P.	21 gennaio 1819.	Entrata ed uscita dei redditi dello Stato.
R. E.	24 x.bre 1819.	Concernenti il Debito Pubblico del 1819.
R. P.	22 aprile 1820.	
R. P.	29 giugno 1820.	
R. P.	30 marzo 1823.	
R. P.	7 aprile 1825.	Inserzione ai sommari Demaniali dei redditi attivi.
R. P.	7 luglio 1825.	Retrodazioni che si fanno dai Tesorieri d'Azienda.
R. P.	26 marzo 1827.	Relativi ai Regi discarichi.
R. B.	29 ottobre 1829.	Aggiunta al bilancio universale dei residui attivi.
O. C.	27 x.bre 1831.	Determinazioni del Magistrato riguardo al conto.
O. C.	16 gennaio 1833.	
O. C.	6 maggio 1834.	
O. C.	22 agosto 1835	
R. P.	14 set.bre 1839.	Le quitanze di Tesoreria generale porteranno una sola applicazione.
R. V.	11 luglio 1822.	Pel caricamento e scaricamento figurativo che il Tesoriere generale debbe darsi delle somme che i Tesorieri provinciali pagano all'amministrazione del Debito Pubblico pel dovario di S. M. La Regina, e per l'appanaggio di S. A. S. il Principe Eugenio.
R. V.	21 agosto 1823.	
R. P.	12 agosto 1834.	

VARIAZIONI PORTATE DA SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI	LORO DATA	DISPOSIZIONI

CAPO SECONDO.

Cassa di riserva.

R. P. 27 maggio 1834. Instituzione della cassa.
R. B. 27 maggio 1834. Norme relative alla contabilità di detta cassa.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI	LORO DATA	DISPOSIZIONI

CAPO TERZO.

Cassa assegni.

R. P.	21 gennaio 1819.	Entrata ed uscita dei redditi dello Stato e tenuta d'una cassa e di un conto separato per gli assegni sulle Tesorerie provinciali.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI

TITOLI	LORO DATA	DISPOSIZIONI

CAPO QUARTO.

ART. 1.

Prestiti sopra deposito di cedole del Debito Pubblico, di obbligazioni dello Stato, di cedole della Città di Torino e di Genova.

R. B.	28 marzo 1835.	Autorizzazione alle Regie Finanze di dar danaro in prestito.
R. B.	26 9.bre 1835.	Permissione che i prestiti siano fatti sovra cedole della Città di Torino, e concede altre agevolezze.
R. B.	1 8.bre 1839.	Proroga indefinita per la concessione di prestiti ed altre modificazioni alle disposizioni emanate.
R. B.	7 marzo 1840.	Riduzione al 3 per 0[0 degli interessi sui prestiti contro obbligazioni dello Stato e cedole della Città di Torino.
R. B.	9 luglio 1840.	Alcune modificazioni alle disposizioni già emanate.
R. B.	31 maggio 1842.	Autorizzazione alle Regie Finanze di dar danaro in prestito contro deposito di nuove cedole della Città di Torino e di Genova.

ART. 2.

Prestiti sovra deposito di sete.

R. B.	16 maggio 1837.	Assegnazione di 6 millioni per prestito a farsi sovra depositi di sete.
R. P.	20 maggio 1837.	Alcune disposizioni circa gli stessi prestiti.
R. V.	23 maggio 1837.	Approva il regolamento relativo ai prestiti.
R. B.	7 8.bre 1837.	Proroga per la concessione di detti prestiti, e disposizioni relative.
R. B.	15 maggio 1838.	Altra proroga e riduzione dell'interesse dal 4 al 3 per 0[0.
R. B.	1 8.bre 1839.	Proroga indefinita, ed altre modificazioni alle disposizioni emanate.
R. B.	9 luglio 1840.	Alcune altre modificazioni alle disposizioni già emanate.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI

CAPO QUINTO.

Tesorerie d' Azienda.

Disposizioni generali che riguardano tutte le Tesorerie.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P.	23 giugno 1730.	Regolamento generale economico.
R. P.	6 gennaio 1741.	Regolamento per la grande Cancelleria.
	7 aprile 1770.	Leggi e Costituzioni di S. M.
	« « 1770.	Regia tariffa degli emolumenti.
M. S.	9 gennaio 1815.	Interessi per mutui ed altri contratti.
R. P.	30 gennaio 1816.	L' Isola di Capraia fa parte del Ducato di Genova, e varie disposizioni relative.
R. P.	31 marzo 1817.	Varie provvidenze intorno all'Amministrazione economica.
R. P.	21 gennaio 1819.	Entrata ed uscita dei redditi dello Stato.
R. P.	25 9.bre 1817.	Certificati di vita, e di domicilio dei pensionati, trattenuti, e reddituari vitalizi.
R. E.	10 9.bre 1818.	Circoscrizione generale dei Regi Stati in Divisioni, Provincie, Mandamenti e Comuni.
R. P.	14 x.bre 1818.	Classificazione delle Provincie, pianta degli uffizi d'Intendenza. (Vedi R. Patenti 11 maggio 1819).
S. C.	16 febbr. 1819.	Risoluzioni circa un falso bianco segno.
R. P.	20 marzo 1823.	Chiudimento dell'anno finanziere e varie altre disposizioni relative ai conti Camerali.
R. V.	29 marzo 1823.	Per le spese casuali è sufficiente il Ministeriale dispaccio esprimente gli ordini Sovrani.
R. V.	16 giugno 1823.	Gl'Intendenti delegano altro Notaio in caso d'assenza, o d'impedimento dei Notai certificatori.
S. C.	7 gennaio 1824.	Caso di mancanza di carte a corredo di un conto per causa di forza maggiore (Vedi R. Viglietto 23 7.bre 1824).
R. P.	18 maggio 1824.	Modo di pagamento e rimborso delle spese di giustizia criminale anticipate per conto dei diversi dicasteri (Non vi sono nella collezione).
R. V.	22 9.bre 1824.	Riparto spese di giustizia agli Ufficiali dei Magistrati.
D. C.	8 febbr. 1825.	Spetta alla Regia Camera il rilasciar sequestri sulle casse Regie e provinciali.
R. P.	7 luglio 1825.	Retrodazione a farsi dai Tesorieri d'Azienda alla Tesoreria generale.
R. P.	9 agosto 1825.	Aumento della metà dei dritti di cibaria e vettura ai membri di tutti i Senati.
R. P.	22 luglio 1826.	Norma per la compilazione dei bilanci, e pei R. discarichi.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI	LORO DATA	DISPOSIZIONI
R. P.	26 marzo 1827.	Riguardanti i Regi discarichi.
R. P.	26 marzo 1827.	Riparto multe e pene pecuniarie.
R. P.	6 7 bre 1827.	Compilazione degli annui bilanci (Norme in aggiunta alle Regie Patenti 22 luglio 1826).
S. C.	22 maggio 1829.	Disposizioni relative a bianco segni creduti falsi.
R. B.	29 8.bre 1829.	Aggiunta di residui ai bilanci.
R. E.	18 agosto 1831.	Creazione del Consiglio di Stato.
R. P.	13 7.bre 1831.	Provvidenze relative al Consiglio di Stato.
R. P.	20 8.bre 1831.	Ulteriori provvedimenti pel Consiglio di Stato.
O. C.	18 9.bre 1831.	Relativo al computo de'reliquati di stipendi ecc. dovuti ad eredi.
R. B.	5 aprile 1832.	Spiegazioni relative al Consiglio di Stato.
D. C.	7 7.bre 1832.	Danno luogo a sequestro le somministranze dei caffettieri.
O. C.	22 febbr. 1833.	Bollo degli atti delle Curie Ecclesiastiche.
R. B.	12 aprile 1834.	Nell'Isola di Capraia Il Segretaro di Mandamento è costituito Notaio, e l'agente consolare fa le funzioni d'Insinuatore.
R. B.	31 maggio 1834.	Autorizzazione di pagare i mandati fuori del Capo-luogo di Provincia.
R. B.	13 7.bre 1834.	Pagamento mensuale degli stipendi, ed assegnamento agli impiegati non eccedente le lire 2000.
R. B.	28 febbr. 1835.	Disposizioni normali circa gli annui bilanci, ed alle nuove e maggiori spese.
R. B.	4 aprile 1835.	Aggiunta al Brevetto del 28 febbraio 1835 relativo ai bilanci ecc.
R. E.	5 marzo 1836.	Nuova legge sul bollo.
R. P.	29 marzo 1836.	Concessioni alla Stamperia Reale.
R. E.	20 giugno 1837.	Pubblicazione del Codice Civile.
R. P.	30 giugno 1837.	Regolamento pello stato civile.
R. P.	3 aprile 1838.	Opere di utilità pubblica date in appalto prima che il Codice fosse in vigore.
R. P.	6 aprile 1839.	Espropriazione per causa d'utilità pubblica.
R. E.	26 8.bre 1839.	Pubblicazione del Codice Penale.
R. V.	10 x.bre 1839.	Traduttore della lingua Tedesca, Inglese, Spagnuola, e Portoghese presso gli Archivii Camerali.
R. P.	30 luglio 1840.	Relative agli atti provenienti dall'Estero.
R. P.	26 agosto 1841.	Uniscono la R. Segreteria di Stato Interni a quella di Finanze e danno varie altre disposizioni.
R. P.	11 7.bre 1841.	Varie disposizioni e specialmente quelle riflettenti i crediti eccedenti le L. 500, per cui è necessaria la Declaratoria Camerale.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO QUINTO.

CONTI DEI TESORIERI D'AZIENDA.

Disposizioni particolari di ciascuna Tesoreria in n.° di 9 articoli.

ART. 1.

Tesoreria delle Regie Finanze per le spese riflettenti l'Insinuazione e Demanio.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. B.	7 aprile 1818.	Riparto e pagamento delle multe e pene pecuniarie.
R. P.	21 9.bre 1821.	Relative alle multe e pene pecuniarie.
R. P.	11 febbr. 1822.	Per la contabilità demaniale.
R. V.	8 agosto 1822.	Fissa un solo aggio agli agenti demaniali, ed uno stipendio se la percezione non ascende a L. 8000.
M. C.	15 marzo 1823.	Riguardo ai dritti e spese di giustizia.
R. V.	24 marzo 1823.	Aggio del 4 per cento ai Segretarii ed Attuari sulle riscossioni dei dritti portati dal R. editto 27 7.bre 1822.
R. V.	7 aprile 1823.	Aggio agli Emolumentatori della Grande Cancelleria, e della Regia Camera.
R. P.	22 febbr. 1827	Le multe spettanti ai Carabinieri Reali si pagano a mani del Colonnello.
R. V.	4 x.bre 1827.	Indennità di pernottazione agli Agenti Demaniali.
R. V.	29 marzo 1832.	Aggio sul prodotto vendita beni.
R. P.	15 x.bre 1832.	Riparto multe (Vedi art. 5 delle R. P. 29 7.bre 1838).
R. V.	29 genn. 1833.	Nuove disposizioni sul riparto delle spese di giustizia criminale.
R. V.	1 giugno 1833.	Soppressione della Direzione del bollo ed affidatone il servizio al Direttore dell'Insinuazione e Demanio.
R. P.	28 genn. 1834.	Nuovo regolamento per l'Amministrazione dell'Insinuazione e Demanio.
O. C.	15 maggio 1835.	Spese di cibaria e vettura ai Giudici ed Insinuatori in occasione di visita dei minutari dei Notai defunti o demissionarii.
R. P.	10 7.bre 1836.	Riguardante il personale dei Regii canali. Norme per la loro conservazione, e repressione delle contravvenzioni.
R. V.	5 luglio 1838.	Ordinamento delle Direzioni Demaniali (Vedi Regie Patenti 29 settembre 1838).
M. C.	22 7.bre 1838.	Notifica alcune disposizioni del Regio Viglietto 5 luglio precedente relativo alle direzioni demaniali.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P.	29 7.bre 1838.	Innovazioni al regolamento demaniale.

N. B. *Si potrà consultare l'Istruzione del* 30 *settembre* 1838 *inserta nella Collezione, che si stampa dalla Reale Tipografia*

Per le altre spese.

R. P.	7 aprile 1818.	Certificati di vita delle Religiose rientrate in chiostro.
R. P.	14 x.bre 1818.	Per gl' impiegati dipendenti dal Ministero Finanze.
R. P.	18 febbr. 1819.	Pensioni ai padri di numerosa prole, ed alle loro vedove.
R. V.	8 aprile 1819.	Approva il Regolamento 3 stesso mese per gl' impiegati di Finanze.
R. P.	2 gennaio 1820.	Interinazione Patenti d' Immunità.
R. P.	2 marzo 1820.	Certificati di vita delle vedove immuni.
M. C.	25 febbr. 1825.	Multe e contravvenzioni alle leggi del Regio Lotto.
R. V.	20 marzo 1826.	Riparto delle multe per contravvenz. alle leggi del marchio.
R. P.	3 marzo 1832.	Decorrenza degli stipendii degli impiegati delle 3 prime categorie del quadro annesso alle Regie Patenti 14 dicembre 1818.
R. P.	20 8.bre 1832.	Stabilimento balneario sanitario d' Acqui (Vedi Regio Viglietto 5 maggio 1825).
R. B.	19 8.bre 1833.	Aumento di pensione ai Religiosi settuagenarii di Savoia e di Genova.
R. P.	24 9.bre 1834.	Fissano a 35 il numero degli indigenti da ammettersi ai bagni d'Acqui.
R. P.	30 x.bre 1837.	Varie disposizioni relative all' Azienda di Finanze ed al Regio Erario.
R. B.	22 gennaio 1839.	Ulteriori disposizioni delle Regie Patenti 30 dicembre 1837. relative all'Azienda di Finanze circa l'Amministrazione provinciale, e comunale, ed al censimento.

ART. 2.°

Tesoreria delle Regie Gabelle.

R. E.	30 7.bre 1814.	Relativo alle Gabelle accensate.	Disposizioni da aversi presente nell' esame dei mandati concernenti le multe e pene pecuniarie.
Id.	25 maggio 1816.	*Idem* Polveri, Piombi e Salnitri.	
Id.	4 giugno 1816.	*Idem* alle Dogane.	
Id.	25 giugno 1816.	*Idem* Sali e Tabacchi.	
M. C.	22 luglio 1816.	*Idem* *Idem.*	
Id.	22 gennaio 1819.	*Idem* alla Gabella Liuti, piatte e sacchi.	
R. P.	17 febbr. 1819.	Provvidenze sui procedimenti gabellari e sulle multe e pene	
R. V.	21 giugno 1819.	Riparto contravvenzioni.	
M. C.	10 x.bre 1819.	Dazio di consumo della Città di Torino.	
M. C.	9 8 bre 1820.	Relativo alle Gabelle accensate.	
Id.	30 maggio 1823.	*Idem* *Idem.*	

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.		DISPOSIZIONI.	
M. C.	16 7.bre.	1823.	Relativo al Dazio di consumo, ed alla tassa di commercio.	Disposizioni da aversi presenti nell' esame dei mandati concernenti le multe e pene pecuniarie.
O. C.	9 7.bre	1829.	Multe per l' uso di bilancie e stadere alterate.	
Id.	11 7.bre	1829.	Regolamento pel peso sottile alla dogana di Genova.	
R. B.	11 x.bre	1833.	Fa cessare l' assegnamento sulle multe agl' Impiegati dell'Azienda generale.	
M. C.	4 genn.	1834.	Relativo alla gabella della birra.	
Id.	28 marzo	1837.	Relativo alle contravvenzioni che si commetteranno col battello a vapore nel Lago-Maggiore, e nei fiumi Po, e Ticino.	
R. B.	18 febbr.	1823.	Concernente le malleverie (Vedi Regio Viglietto 23 aprile 1840).	
M. C.	21 febbr.	1826.	Premio concesso per l'esportazione dei confetti e paste.	
R. P.	2 marzo	1832.	Relativo al personale delle Regie Gabelle.	
R. V.	11 marzo	1834.	Distintivo d'onore ed alta paga agli agenti delle Regie Gabelle, che si distinguono per azioni di valore.	
Id.	28 agosto	1834.	Permette il pagamento mensile delle pensioni non eccedenti le lire 1000.	
M. C.	7 aprile	1835.	Premio concesso per l'esportazione delle paste, e soppressione di quelli per l'esportazione della bottoneria, dei tessuti di cotone, e di cotone e filo, della biacca, e delle bottiglie nere.	
Id.	23 x.bre	1835.	Soppressione dell' aggio ai gabellotti sulla vendita de tabacchi.	
R. B.	23 aprile	1840.	Risguardante le malleverie.	

ART. 3.

Tesoreria dell'estero.

R. P.	24 agosto	1818.	Creazione dell'Azienda generale dell'estero.
M. C.	13 marzo	1823.	Anticipazione delle spese di giustizia.
R.to	28 marzo	1835.	Per le legazioni di S. M. all'estero.
R. P.	23 luglio	1835.	Nuovo Regolamento Consolare.
R. E.	30 marzo	1836.	Riordinamento dell' Amministrazione delle Regie Poste (Vedi Regie Patenti 3 novembre 1834 quanto ai diritti dovuti ai Segretari di Mandamento ed ai Procuratori fiscali di cui parla l'articolo 183).
M. C.	28 marzo	1837.	Relativo alle contravvenzioni che si commetteranno col battello a vapore sul lago maggiore e nei fiumi Po e Ticino.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
O. C.	1 febbr. 1839.	Disposizioni relative al conto del Tesoriere.
O. C.	1 maggio 1839.	Idem Idem.
R. V.	29 giugno 1839.	Concernente le spese variabili delle legazioni.
R. P.	5 aprile 1841.	Nuovo regolamento per la posta de'cavalli.
R. P.	13 aprile 1841.	Regolamento pei Mastri di posta, e postiglioni.
R. V.	11 maggio 1841.	Autorizza la legazione di Costantinopoli ad erigere due uffizi sanitari ecc.

Art. 4.°

Tesoreria dell'interno.

R. P.	29 maggio 1817.	Regolamento d'acque, strade e ponti.
R. P.	1 luglio 1819.	Regolamento pel vacino, con altri provvedimenti relativi della stessa data.
R. P.	24 febbr. 1824.	Regolamento per la scuola mineralogica di Moutiers.
R. B.	14. x.bre 1824.	Indennità di via e trasporto degli indigenti.

N. B. *L'indennità di via rimane dal* 1842 *a carico del dicastero della Guerra cui venne affidata con Regie Patenti* 5 *agosto* 1841 *l'amministrazione della Polizia.*

R. P.	11 8.bre 1821.	Commissione creata pel riparto delle acque della Dora (Vedi Regie Patenti 6 agosto 1839).
R. P.	15 8.bre 1822.	Spese di fanciulli esposti.
R.to	21 x.bre 1824.	Regolamento pe'cantonieri del Montecenisio.
R. P.	4 gennaio 1825.	Stabilimento di tre camere d'agricoltura e di commercio.
R. P.	4 gennaio 1825.	Regolamento pel corpo Reale del Genio civile.
R. P.	5 aprile 1825.	Relative al corpo del Genio civile.
R.a P.e	30 7.bre 1828.	Numero, promozione, stipendi ed onorari degli uffiziali, aspiranti ed allievi delle miniere (V. R. Patenti 18 ottobre 1822).
R. P.	13 7.bre 1831.	Consiglio di Stato, gradi e stipendi.
R. P.	20 8.bre 1831.	Diverse disposizioni relative alla Camera d'agricoltura, e di commercio di Torino ed assegnamenti a suo favore.
R. P.	2 giugno 1832.	Decorrenza degli stipendi, e assunzione delle funzioni degli impiegati dipendenti dal Dicastero dell'Interno.
R. P.	27 8.bre 1832.	Diminuzione sulle spese d'ufficio delle Intendenze provinciali.
R. P.	20 aprile 1833.	Regolamento pel corpo del Genio civile, con deroga in parte alle Regie Patenti 29 maggio 1817, 4 gennaio e 5 aprile 1825.
R. B.	19 8.bre 1833.	Riduzione delle spese delle Intendenze provinciali colla tabella di concorso delle Provincie.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.			DISPOSIZIONI.
R. V.	1	marzo	1834.	Assegnamento all'Accademia Filarmonica.
R. P.	3	9.bre	1834.	Tariffa dei diritti dovuti pei procedimenti sulle contravvenzioni al regolamento boschi e selve.
R. P.	20	x.bre	1834.	Stabilimento di una prigione nelle carceri di Pallanza per le donne condannate.
R. P.	21	luglio	1835.	Regolamento per le vetture pubbliche.
R. P.	1	x.bre	1835.	Nuovo regolamento pei boschi e selve.
R. P.	14	8.bre	1836.	Personale degli Intendenti, Vice Intendenti, e Sotto Intend.
R. P.	11	7.bre	1838.	Modificazioni circa i Sotto Intendenti di Provincia.
R. P.	9	febbr.	1839.	Carceri e prigioni centrali, assegnamento d'un milione.
R. V.	29	febbr.	1840.	Appalto per le opere da eseguirsi attorno le strade Reali e Provinciali (variazioni alle R. Patenti 29 maggio 1817).
M. C.	6	marzo	1840.	Indennità agli Ispettori ed Ingegneri delle miniere (sono simili a quelle dei boschi e selve).
R. P.	5	agosto	1841.	Riunione alla Segreteria di Guerra e Marina dell' Amministrazione della Polizia.
R. P.	28	febbr.	1842.	Regolamento provvisorio per le carceri giudiziarie di Torino.
R. B.	31	maggio	1842.	Con cui viene fissato lo stipendio ai custodi, e vice-custodi delle carceri di Torino.
R. B.	31	maggio	1842.	Fissazione dello stipendio al Segretario, al Sollecitatore ed al Segretario dell'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale.
R. P.	31	maggio	1842.	Relative al modo di pagamento dei custodi, vice-custodi e carcerieri.

ART. 5.°

Tesoreria della Grande Cancelleria.

R. P.	18	7.bre	1818.	Facoltà ai Senati di concedere ricognizione per arresto di banditi, ed altre disposizioni.
R. V.	5	marzo	1820.	Giunta Superiore di Liquidazione.
R. P.	21	7.bre	1821.	Difeso di porre più carri alla sfilata con un solo conducente (per quanto riguarda le spese di giustizia).
R. E.	27	7.bre	1822.	Relativo all'ordine giudiziario.
M. C.	13	marzo	1823.	Anticipazione delle spese di giustizia.
M. C.	16	maggio	1823.	Dritti di testimonii e periti, spese di cibaria e vettura.
M. C.	19	x.bre	1823.	Dritti di trasferta ai Prefetti, Assessori, ed Avvocati Fiscali.
R. P.	16	marzo	1824.	Aumento di Assessori, ed Avvocati fiscali, e loro stipendii.
R. P.	9	agosto	1825.	Aumento dei diritti di cibaria e vettura di tutti i Senati.
R. P.	6	giugno	1826.	Riguardanti i carrettieri (per le sole spese di giustizia).
M. C.	29	luglio	1826.	Per le contravvenzioni al regolamento dei pesi e misure, (per le spese di giustizia).

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P. 30	8.bre 1829.	Disposizioni relative ai Giudici di Torino.
R. P. 23	luglio 1831.	Stabilimento del Dicastero del Guarda-Sigilli.
R. P. 2	giugno 1832.	Decorrenza degli stipendii agli Impiegati dipendenti dalla Grande Cancelleria, ed assunzione delle loro funzioni.
R. V. 29	gennaio 1833.	Nuove disposizioni sul riparto delle spese di giustizia criminale da farsi ai Segretari dei Supremi Magistrati.
R. P. 21	luglio 1835.	Regolamento per le vetture pubbliche per ciò che riflette le contravvenzioni (spese di giustizia).
R. P. 6	8.bre 1835.	Facoltà ai Magistrati di far riscuotere gli stipendii dai Segretari.
M. C. 17	marzo 1836.	Spese relative alle contravvenzioni al regolamento boschi e selve (spese di giustizia).
M. C. 17	maggio 1836.	Contravvenzioni al regolamento per le vetture pubbliche (spese di giustizia).
M. C. 28	marzo 1837.	Contravvenzioni che si commettono dal battello a vapore sul Lago Maggiore, e nei fiumi Po e Ticino.
R. P. 23	maggio 1837.	Per le contravvenzioni al regolamento sulle vetture pubbliche (spese di giustizia),
R. P. 30	giugno 1837.	Regolamento per lo Stato Civile.
R. E. 19	7.bre 1837.	Creazione del Senato di Casale e varie disposizioni relative al Senato di Piemonte.
R. P. 9	febbr. 1839.	Disposizioni relative alle carceri, e prigioni centrali.
R. P. 2	marzo 1839.	Altre disposizioni relative ai Giudici di Torino.
R. E. 26	8.bre 1839.	Pubblicazione del Codice di leggi penali.
R. P. 11	gennaio 1840.	Competenza de' Magistrati nelle materie criminali (spese de' testimonii fiscali).
R. P. 26	9.bre 1840.	Promozioni e traslazioni degli uffiziali dell'ordine giudiziario da una ad altra classe senza traslocazione, e con semplice Brevetto.
Manifesto del Magistrato di Sanità	24 maggio 1841.	Contravvenzioni alle regole, e cautele intorno alle filature dei bozzoli (per le spese di giustizia).
M. C. 19	9.bre 1841.	Indennità ai testimonii esaminati dai giudici laici per delegazione ecclesiastica.

Art. 6.

Conto spese militari e di polizia.

R. P. 14	agosto 1815.	Creazione dell'ordine militare di Savoia.
R. P. 2	9.bre 1815.	Stabilimento dell'Accademia Militare (V. Regolamento 1.° febbraio 1816 e Regia determinazione 4 maggio 1839).

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. B.	25 agosto 1818.	Pensione degli allievi veterinari militari a carico dei rispettivi Reggimenti.
R. P.	21 8.bre 1819.	Trasporti militari a carico dell'Azienda di guerra.
R. P.	18 maggio 1824.	Spese di giustizia militare.
Lettera del Procuratore generale di S. M.	4 8.bre 1824.	Gli Uditori Divisionali di guerra tassano da loro stessi le spese forzose di giustizia criminale.
R. D.	25 9.bre 1828.	Regolamento per la casa di reclusione e di lavoro di Saluzzo.
R. D.	9 giugno 1831.	Pensioni di ritiro ai militari, loro vedove e figli di quelli morti sul campo di battaglia, od in servizio comandato.
R. D.	6 8.bre 1831.	Corpo Reale di Stato Maggiore generale delle R. Armate.
R. D.	6 9.bre 1831.	Compagnia a piedi delle Guardie del Corpo di S. M.
R. D.	5 marzo 1833.	Ordinamento del personale dell'Azienda di Guerra, riduzione de' comandi delle piazze e degli Impiegati, loro paghe, vantaggi, spese d'ufficio, ed indennità di trasferta.
R. V.	26 marzo 1833.	Medaglia d'onore per premiare il valor militare.
S. R.	9 gennaio 1836.	Riordinamento del Battaglione Cacciatori Franchi.
R. B.	15 marzo 1836.	I Veterinari del Corpo d'Artiglieria, e del Treno di Provianda godono degli stessi beneficii di quelli di Cavalleria.
R. B.	15 marzo 1836.	Varie disposizioni riguardanti i Corpi di Cavalleria.
R. B.	31 maggio 1836.	Nuovi provvedimenti pei Carabinieri Reali.
R. B.	18 giugno 1836.	Formazione del Corpo de' Bersaglieri.
R. P.	9 agosto 1836.	Somministrazioni alle truppe in marcia e distaccate (Vedi una rettificazione di errore di stampa nella circolare del Ministero 9 novembre 1838).
R. P.	9 agosto 1836.	Regolamento per le somministranze militari in ciò che riguarda ai comuni.
R. P.	19 luglio 1839.	Medaglia Mauriziana pel merito militare di 10 lustri.
R. D.	21 luglio 1840.	Regolamento per le paghe e vantaggi delle Brigate di linea, per la cavalleria, pei battaglioni, e per le compagnie.
R. E.	28 luglio 1840.	Pubblicazione del codice di leggi penali militari.
R. P.	5 agosto 1841.	Riunione alla Segreteria di guerra e Marina dell'amministrazione della Polizia.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

Art. 7.°

Conto d'Artiglieria, Fortificazioni e fabbriche militari.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P.	28 giugno 1730.	Regolamento generale Economico § 20 pag. 94.
R. V.	22 x.bre 1824.	Limite delle frazioni nelle misure e nei pesi.
O. C.	28 x.bre 1829.	Titoli da unire al conto.
R. V.	6 8.bre 1831.	Spese dello Stato-Maggiore generale.
R. V.	20 x.bre 1831.	Paghe e vantaggi degli Impiegati Topografi, e le spese ripettibili dovute agli uffiziali del Corpo dello Stato-Maggiore generale.
R. V.	29 x.bre 1832.	Spese di trasferta agli uffiziali del Genio.
R V.	15 genn. 1833.	Indennità di trasferta agli assistenti militari, e civili (Vedi altro Biglietto 10 gennaio 1835).
R. V.	2 marzo 1833.	Conservazione dei quartieri militari.
R.to	8 giugno 1833.	Per le pensioni dei Regii misuratori, soprastanti, loro vedove, e figliuoli.
R. V.	30 maggio 1835.	Spese ed opere da eseguirsi nei quartieri delle Regie truppe.
Manifesto dell' Uditore generale di guerra.	28 agosto 1835.	Relativo ai sequestri.
R. V.	11 febbr. 1837.	Spiegazioni relative ai Regii Biglietti 6 ottobre, e 20 dicembre 1831.
R. P.	11 luglio 1837.	Regolamento per le opere attorno le fortificazioni, e fabbriche militari (Vi sono inserti i Regii Biglietti 6 7.bre 1781, 2 marzo 1833 e 30 magg. 1835).
R. V.	18 luglio 1837.	Nuovo ordinamento del Corpo Reale del Genio militare e degli impiegati civili addetti al servizio delle fortificazioni.
R. V.	24 febbr. 1838.	Indennità di pernottazione che compettono ai Commissarii, sotto Commissarii, e Regii Misuratori.
R. V.	31 marzo 1838.	Soprassoldo agli Impiegati militari e civili destinati a Vinadio e Lesseillon (con dispaccio 5 settembre 1838, sarebbe pure stato concesso a quelli del Montecenisio e di Lanslebourg).
R. D.	12 maggio 1838.	Ordinamento del personale dell' Azienda.
D. C.	28 gennaio 1839.	Sequestri sulle pensioni militari.
R. V.	1 8.bre 1839.	Buonificazione di L. 1 90 per cavallo ai corpi di cavalleria coll'obbligo di riparare le scuderie.
R. V.	10 agosto 1841.	Trasferta degli Ufficiali Ingegneri.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

Art. 8.°

Conto dell'Azienda di Marina.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P.	17 aprile 1815.	Stabilimento del Ministero di Marina.
R. E.	17 agosto 1815.	Riunione di detto Ministero a quello di Guerra.
R. P.	16 gennaio 1816.	Regolamento per l'amministrazione militare ed economica della Marina Reale (vedi R. Biglietto 28 marzo 1840).
R. P.	31 marzo 1817.	Varie provvidenze intorno all'amministrazione economica.
R. P.	16 gennaio 1822.	Regolamento per le pensioni di ritiro ai militari della R. Marina (vedi altro Regolamento 22 x.bre 1824).
R. V.	27 7.bre 1823.	Regolamento per la direzione e pel personale del Genio marittimo.
R. E.	18 luglio 1826.	Editto penale militare marittimo.
R. P.	6 febbr. 1830.	Nuovo Regolamento marittimo militare per le Leve, con tabelle a parte del personale, e scuola di marina.
R. P.	12 gennaio 1835.	Tariffa pel nolo e passaggio a bordo dei R. battelli a vapore da Genova in Sardegna e viceversa.
R. P.	11 agosto 1835.	Varii provvedimenti riflettenti la marina militare, mercantile ed i porti.
R. V.	12 7.bre 1835.	Riordinamento degli Uffizi dell'Azienda della R. Marina (vedi R. Biglietto 13 8.bre 1839).
R. V.	31 8.bre 1835.	Nuovo piano pel personale dell'Artiglieria di Costa.
R. D.	9 giugno 1838.	Riordinamento del Genio marittimo.
R. P.	13 agosto 1839.	Provvedimenti relativi alla R. Marina circa le attribuzioni del Comandante Generale e dell'Azienda.
R. B.	13 8.bre 1839.	Nuovo piano del personale dell'Azienda Generale di Marina (vedi R. Biglietto 12 7.bre 1835).
R. B.	28 marzo 1840.	Riordinamento della Marina militare.
R. V.	28 marzo 1840.	Creazione d'una giunta di revisione pei materiali della R. Marina (vedi R. Biglietto 13 luglio 1841).
R. V.	12 x.bre 1840.	Instruzione pel riordinamento della scuola di nautica.
Det.	19 gennaio 1841.	Aggiunta di quattro assistenti fissi al Genio marittimo.
R. V.	23 febbr. 1841.	Regolamento per le scuole di Marina.
R. V.	16 giugno 1841.	Creazione del posto di Direttore generale dei lavori d'arte, e d'Ispettore economico al materiale.
Det.	13 luglio 1841.	Regolamento d'amministrazione pei bagni marittimi.
R. V.	13 luglio 1841.	Modificazione alla giunta di revisione pei materiali.
R. V.	20 luglio 1841.	Istruzione per gli esami al grado di Tenente di Vascello.
R. V.	10 agosto 1841.	Sostituzione di camicie di lana pel Corpo Reale equipaggi.
R. V.	4 gennaio 1842.	Riordinamento al personale sanitario di Marina.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

ART. 9.

Tesoreria della Real Casa.

TITOLI..	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. E.	15 maggio 1816.	Ristabilimento delle Regie Caccie.
R. P.	13 luglio 1824.	Regolamento per l'Accademia di Belle Arti.
R. V.	27 8.bre 1828.	Il ristretto del bilancio non si unisce al conto del Tesoriere.
R. V.	14 9.bre 1832.	Creazione di una Giunta di antichità, e di belle arti.
R. V.	18 x.bre 1832.	Paghe, pensioni, stipendi e trattenimenti dovuti ad eredi delle persone di servizio di livrea.
R. V.	29 gennaio 1833.	Si spedisce dal Sindaco il certificato di vita e di domicilio ai pensionati e trattenuti.
R. V.	25 giugno 1833.	Non è indispensabile il parere del Consiglio di Stato per gli atti e contratti di poca entità.
R. V.	17 marzo 1834.	Per le pensioni e spese per gli studi di belle arti in Roma.
R. P.	7 giugno 1836.	D' approvazione d' un nuovo Regolamento pel servizio d'arte nei reali palazzi, fabbriche e loro dipendenze. Richiamano in osservanza il Regio Viglietto 6 dicembre 1781 colle modificazioni portate da quello delli 8 agosto 1817.
R. V.	17 7.bre 1836.	Relativo alle spese dell'Accademia Albertina.
R. B.	31 x.bre 1839.	Spese per la Galleria dei Quadri.
R. P.	3 aprile 1841.	Nuovo regolamento per la posta de' cavalli.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO SESTO

ART. 1.

Cassa ritenenze di Finanze stabilita presso la Tesoreria.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P.	25 9.bre 1817.	Spedizione e legalizzazione dei certificati di vita.
R. V.	16 giugno 1823.	In assenza dei Notai Certificatori gl'Intendenti delegano altri Notai.
R. P.	22 marzo 1824.	Ritenenza sugli stipendi ed assegnamento pensioni agli Impiegati di Finanze, dell'Erario, delle Zecche, ed altri uffizi.
R. V.	26 marzo 1827.	Contravvenzioni porzione spettante alla Cassa.
R. P.	24 gennaio 1828.	Pensioni degli Esattori, ritenenze a farsi sugli aggi di cui godono.
R. P.	25 febbr. 1828.	Pensioni agl'Impiegati del Debito Pubblico mediante ritenenza sui loro stipendi ed assegnamenti.
R. V.	16 marzo 1829.	Assegnamento di una parte delle multe.
R. B.	11 x.bre 1839.	Multe (vedere se sia applicabile alla Cassa ritenenze).
R. P.	11 7.bre 1841.	Pei reliquati non eccedenti le L. 500 non è necessaria la Declaratoria Camerale.

ART. 2.

Cassa ritenenze Gabelle.

R. P.	25 9.bre 1817.	Spedizione e legalizzazione dei certificati di vita.
R. V.	8 aprile 1819.	Pagamento mensile delle pensioni non eccedenti le L. 500.
R. P.	20 7.bre 1821.	Pensioni ai brigadieri, sotto-brigadieri, e preposti, mediante ritenenza sulle loro paghe e vantaggi.
R. P.	25 marzo 1822.	Pensioni degli impiegati, mercè la ritenenza sui loro stipendi, ed assegnamenti,
R. V.	16 giugno 1823.	In assenza dei Notai certificatori gl' Intendenti delegano altri Notai.
R. V.	29 genn. 1827.	Assegnamento di lire 136,000 sul bilancio gabelle in sussidio.
O. C.	20 febbr. 1827.	Osservazioni sul conto.
D. M.	11 aprile 1829.	Relative ai fondi sovravvanzanti sul dritto di piombaggio (riconoscere se riflettano la cassa ritenenze, e se abbiano forza di leggi).
M. C.	1 febbr. 1830.	Stabilimento di un dritto sulle bullette.
S. C.	23 giugno 1832.	Rappresentanza del Magistrato a S. M.
R. P.	11 7.bre 1841.	Pei reliquati non eccedenti le lire 500 non è necessaria la Declaratoria Camerale,

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO SETTIMO.

Regio Magazzino Merci e Caserme.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
O. C.	24 9.bre 1835.	Etichetta per le frazioni del raso.
O. C.	29 agosto 1836.	Disposizioni relative al conto.
S. C.	17 9.bre 1836.	Vedi la lettera inserta.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO OTTAVO.

Tesorerie provinciali.

Fondi del Regio Erario.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. Ec.	28 giugno 1750.	Regolamento economico.
R. P.	31 marzo 1817.	Varie provvidenze intorno all'amministrazione economica.
R. P.	21 genn. 1819.	Introito ed uscita dei redditi dello Stato.
I. C.	22 magg. 1819.	Istruzioni Camerali ai Tesorieri Provinciali.
R. P.	11 febbr. 1822.	Quitanze in conto prodotti d' insinuazione e demanio.
R. P.	20 marzo 1823.	Varie disposizioni intorno alla resa dei conti.
R. P.	7 aprile 1825.	Inscrizione ai sommarii demaniali dei residui attivi.
R. B.	31 magg. 1834.	Pei pagamenti a farsi fuori del capo-luogo di provincia.
R. B.	13 7.bre 1834.	Pagamento per mese degli stipendii.
R. P.	14 7.bre 1839.	Deroga all' art. 14 delle Regie Patenti 21 gennaio 1819 riguardo alle quitanze di Tesoreria generale.
S. C.	2 x.bre 1839.	Moduli dei conti da rendersi dai Tesorieri Provinciali.
R. P.	13 giugno 1840.	I Tesorieri cessano dal rendere conto delle contribuzioni dirette, e si caricano soltanto delle somme che versano gli esattori.

Pei pagamenti a farsi al Debito Pubblico
pel dovario di S. M. la Regina Maria Cristina,
e per l'appanaggio di S. A. S. il Principe Eugenio.

R. E.	24 x.bre 1819.	Constitutivo del Debito Pubblico.
R. P.	22 aprile 1820.	Regolamento relativo al Debito redimibile.
R. P.	22 luglio 1823.	Pel dovario di S. M. la Regina Maria Cristina.
R. P.	28 luglio 1828.	Trasporto dal Debito pubblico al Debito redimibile di lire 501,197. 71.
R. E.	30 magg. 1831.	Prestito di lire 1,250,000.
R. P.	2 febbr. 1832.	Assegno di fondo per la rendita creata coll' Editto precitato del 1831.
R. P.	4 giugno 1833.	Relative al dovario di S. M. la Regina.
R. E.	27 magg. 1834.	Creazione di Obbligazioni dello Stato per 27 millioni.
R. P.	12 luglio 1834.	Per l' appanaggio di S. A. S. il Principe Eugenio.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO NONO.

Conto dei fondi e spese Provinciali.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. S.to	21 febbr. 1816.	Risarcimento d'allogio ai Comandanti ed uffiziali di Piazza.
R. B.	28 8.bre 1816.	Stipendio dei professori nelle scuole di latinità.
R. P.	29 maggio 1817.	Regolamento d'acque, strade e ponti.
R. V.	25 agosto 1818.	Pensioni degli allievi della scuola veterinaria.
R. P.	11 7.bre 1818.	Caserme dei Carabinieri Reali (V. R.to 16. 8.bre. 1822).
R. E.	14 x.bre 1818.	Varie disposizioni riguardo alle imposte dirette ed ai fondi di sussidio (Vedi l'istruzione 2 e 3 dicembre 1818 che vi è relativa).
R. P.	21 gennaio 1819.	Introito ed uscita dei redditi dello Stato.
R. P.	18 febbr. 1819.	Padri immuni e loro vedove (vedi Manifesto Camerale 22 febbraio 1819 pel Genovesato, e R.e Patenti 8 gennaio 1820 per l'interinazione delle Patenti d'immunità).
I. C.	22 maggio 1819.	Resa dei conti dei Tesorieri provinciali.
Deliberazione del Consiglio superiore di acque e strade	28 magg. 1819.	La porzione delle multe devolute alle casse provinciali vada in aumento dei fondi per le spese stradali.
R. V.	24 febbr. 1820.	Fissa la gratificazione dell'1 p0|0 sulle prime 40|m lire e 1|2 p0|0 sulle maggiori esazioni ai Tesorieri provinciali.
Circolare Azienda Finanze	30 x.bre 1820.	Per le spese di stampa ai Comandanti di Piazza.
Circolare	14 8.bre 1822.	Fitto e spese di primo stabilimento dei locali occupati dai Tribunali di Prefettura.
R. P.	15 8.bre 1822.	Fanciulli esposti.
R. P.	4 gennaio 1825.	Regolamento pel Corpo Reale del Genio Civile.
D. C.	8 febbr. 1825.	Spetta alla Regia Camera il rilasciare sequestri sulle casse provinciali.
Circolare Azienda Finanze	14 luglio 1826.	Indennità d'alloggio in contanti ai Commissari di Polizia.
Determinazione del Ministero Finanze	12 7.bre 1826.	Supplemento d' onorario ai Vescovi e Capitoli della Savoia.
R. P.	12 luglio 1827.	Somministranze militari (crediti di particolari verso le provincie).
Circolare Ministero degl'Interni	2 agosto 1827.	Relativa alle Regie Patenti 12 luglio 1827.
R. P.	21 agosto 1827.	Inalveamento de' fiumi Orco, e Issere.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
Circolare Azienda di Finanze.	16 9.bre 1827.	Prodotto vendita dei registri a matrice delle contribuzioni dirette da versare nelle casse provinciali.
R. P. 20	aprile 1833.	Variazioni al Regolamento pel Corpo Reale del Genio Civile.
R. B. 19	8.bre 1833.	Contingente per le spese d'uffizio e gli stipendii delle Intendenze.
R. P. 1	x.bre 1833.	Regolamento pei boschi e selve.
Circolare Azienda dell'Interno	18 febbr. 1834.	Non è più dovuto il 5 p0|0 sul prodotto della vendita dei boschi comunali.
Circolare Azienda di Finanze	16 luglio 1834.	Notifica avere S. M. ordinato che la pensione de' pazzarelli sia fissata in L. 225 (vedi quella 30 giugno 1826).
R. V. 14	8.bre 1834.	Diretto alla Regia Camera che approva la rimborsazione col fondo del centesimo e mezzo di sussidio dell'eccedenza d'imposta per error di stima.
O. C. 23	febbr. 1835.	Fitto di una caserma de' Carabinieri Reali pagato ad un Israelita.
Circolare Ministero degl'Interni	5 8 bre 1835.	Che riguarda i mentecatti.
R. E. 30	marzo 1836.	Spese degli uffizi mandamentali delle Regie Poste.
R. P. 14	8.bre 1836.	Modificazioni relative agli uffizi d'Intendenza.
R. P. 11	7.bre 1838.	Modificazioni relative ai Sotto-Intendenti.
R. B. 22	gennaio 1839.	Disposizioni ulteriori a quelle delle Regie Patenti 30 dicembre 1837 relative alle amministrazioni provinciali.
R. B. 11	aprile 1840.	Casse di deposito ed anticipazioni di fondi per lavori pubblici. *Vedasi inoltre l'annuo Manifesto dell'amministrazione del Debito Pubblico che fissa gl'interessi.*
R. P. 26	agosto 1841.	Varie disposizioni intorno alla contabilità dei fondi e spese provinciali.
R. B. 11	7.bre 1841.	Disposizioni relative ai crediti eccedenti L. 500 dovuti ad eredi creditori verso le R. Finanze, alle cauzioni, cancellazioni d'ipoteche, ed alle immunità.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO DECIMO.

Contribuzioni dirette.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
I. M.	2 e 3 x.bre 1818.	Esazioni dei Regi tributi.
R. E.	14 x.bre 1818.	Contribuzioni dirette.
R. P.	21 gennaio 1819.	Introito ed uscita dei redditi dello Stato.
R. V.	6 luglio 1820.	Modificazione alla precitata istruzione 2 e 3 x.bre 1818.
R. V.	15 maggio 1822.	Altre modificazioni alla stessa istruzione.
R. P.	21 giugno 1824.	Vigilanza sugli esattori.
R. P.	7 aprile 1825.	Residui attivi da inscriversi ai sommari Demaniali.
R. P.	17 marzo 1828.	Esenzione ai Valdesi di 21 cent. sulli 25 supplementari.
R. P.	13 giugno 1840.	Resa del conto delle contribuzioni dirette.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO UNDECIMO.

Regio Lotto.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P. 21	gennaio 1819.	Introito ed uscita dei redditi dello Stato.
R. P. 24	febbr. 1820.	Riordinamento del Regio Lotto.
Istruzione del Procuratore Generale di S. M.	1 gen. 1825.	Le ingiunzioni contro i Ricevidori si rendono esecutorie dall'Intendente o Vice-Intendente.
R. P. 7	aprile 1825.	Inscrizione ai sommarii demaniali dei redditi attivi.
R. V. 26	marzo 1827.	Assegnamento agli Ispettori.
R. B. 27	8.bre 1828.	Aggi dei Ricevidori.
R. P. 23	marzo 1829.	Versamento periodico dei fondi dai Ricevidori.
R. P. 10	gennaio 1835.	Lotterie private.
M. C. 22	febbr. 1835.	Altre disposizioni in aggiunta alle Regie Patenti 10 gennaio 1835.
R. P. 31	x.bre 1838.	Varii provvedimenti.
R. P. 28	7.bre 1841.	Riducono a tre le sorti e fissano ad una lira il minimum delle poste.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO DUODECIMO.

Insinuazione e Demanio.

TITOLI.	LORO DATA.		DISPOSIZIONI.
M. C.	9 9.bre	1770.	Dritti d'Insinuazione e tabellione per le valli di Sesia e dell'Ossola.
R. E.	12 luglio	1814.	Varie provvidenze intorno all'Insinuazione, tabellione ecc.
M. C.	7 marzo	1815.	idem idem.
M. C.	1 aprile	1816.	Tariffa dei dritti d'Insinuazione come da Regie Patenti 22 marzo precedente.
R. P.	5 aprile	1816.	Emolumenti per le sentenze.
M. C.	8 luglio	1816.	Dritti stabiliti per la riviera d'Orta.
R. P.	15 8.bre	1816.	Stabilimento dell'Insinuazione nell'isola di Capraia (vedi Regie Patenti 30 gennaio 1816).
R. P.	29 8.bre	1816.	Esazioni dei redditi demaniali (salve però alcune modificazioni portate dalle successive Regie Provvisioni qui sotto notate).
R. P.	31 marzo	1817.	Varii provvedimenti intorno all'amministrazione economica.
M. C.	11 8.bre	1817.	Tassa di pedaggio sui colli della Bocchetta e dei Giovi (vedi Regolamento 16 agosto 1817, e Manifesti Camerali 2 luglio, e 15 x.bre 1831) (fu dato in appalto).
O. C.	23 x.bre	1817.	Prorogano a tutto x.bre 1818 le attribuzioni della giunta di liquidazione e danno varie provvidenze relative alla liquidazione del debito dello stato.
O. C.	30 x.bre	1817.	Relativo ai dritti d'Insinuazione dovuti sugli atti ricevuti prima del ristabilimento dell' Insinuazione, non stati insinuati.
R. P.	7 aprile	1818.	Multe e pene pecuniarie si esiggono dagli Insinuatori.
R. P.	23 luglio	1818.	In Torino e Genova le multe si riscuotono dai Ricevidori del Demanio.
R. P.	23 luglio	1818.	Insinuazione e tabellione nella riviera d'Orta.
R. P.	23 x.bre	1818.	La tassa di finanza si riscuote dagli Insinuatori; in Torino e Genova dai Ricevidori del Demanio. (Vedi Regie Patenti 5 giugno 1820; in Torino però la riscossione ne venne posteriormente affidata al Ricevidore delle successioni).
R. P.	18 x.bre	1819.	Aumento della metà sui diritti d'insinuazione e tabellione.
R. P.	23 x.bre	1819.	Le tasse si esigono dagli insinuatori in Torino e Genova dai Ricevitori del Demanio (Vedi R. P. 5 giugno 1820.
R. P.	17 maggio	1821.	Beni aggiudicati alle Finanze.
R. P.	22 9.bre	1821.	Le multe e gli obblighi per la surrogazione militare si riscuotono dagli Insinuatori.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P.	11 febbr. 1822.	Relative alla contabilità Demaniale (*N. B.* Non si fanno più che due giri dagli Ispettori, cioè al fine di ciascun semestre).
R. P.	27 7.bre 1822.	Varie disposizioni intorno all'ordine giudiziario.
M. C.	13 marzo 1823.	Riguardo ai diritti e spese di giustizia.
R. V.	7 aprile 1823.	Riscossione dei diritti giudiziari, di emolumento e di sigillo affidata agli emolumentatori della Regia Camera e della Grande Cancelleria.
R. V.	16 giugno 1823.	Dritti di marina, di passaporti ecc. si versano a mani degli Insinuatori
R. V.	16 giugno 1823.	Modo di contabilità relativo a detti dritti.
R. V.	3 9.bre 1823.	La finanza delle Patenti di grazia si esige dall'Emolumentatore della Grande Cancelleria.
R. P.	7 aprile 1825.	Residui attivi da inscriversi ai sommarii Demaniali.
M. C.	17 febbr. 1826.	Tariffa per la tassa di pedaggio sul Montecenisio.
M. C.	22 marzo 1826.	Aumento del 18 3/4 per cento sulle lire antiche di Piemonte per ridurle a lire nuove.
R. P.	19 aprile 1830.	Regolamento per la tassa sul Montecenisio.
R. P.	15 x.bre 1831.	Nuovo regolamento per la tassa di pedaggio sui colli della Bocchetta e dei Giovi (riflette il passivo).
R. P.	15 x.bre 1832.	Multe, (loro esazione e riparto).
R. V.	1 giugno 1833.	Soppressione della direzione del bollo, ed affidatone il servizio alla direzione dell'Insinuazione e Demanio.
R. P.	21 gennaio 1834.	Riscatto ed affrancamento de'censi, rendite ecc.
R. P.	28 gennaio 1834.	Regolamento per l'Insinuazione e Demanio.
R. P.	12 aprile 1834.	Isola di Capraia (il Segretario di Mandamento è costituito Notaio, e l'agente Consolare fa funzione d'Insinuatore).
R. P.	21 luglio 1835.	Vetture pubbliche (riscossione multe).
R. P.	3 8.bre 1835.	Finanza per le vetture pubbliche che si riscuote dagli Insinuatori (in Torino la esige il ricevidore delle successioni).
R. P.	26 marzo 1836.	Variazioni toccanti l'esercizio del Notariato, e l'Insinuazione, e contravvenzioni relative.
M. C.	26 marzo 1836.	Relativo alla riscossione dei dritti di emolumento, e giudiziari annotati a debito.
R. P.	10 7 bre 1836.	Regi canali (vari provvedimenti).
M. C.	24 7.bre 1836.	Dritti di pedaggio sul Montecenisio (attualmente appaltato).
R. V.	5 luglio 1838.	Ordinamento delle direzioni Demaniali (Vedi qui sotto Regie Patenti 29 settembre).
M. C.	22. 7.bre 1838.	Notifica alcune disposizioni del precitato Regio Viglietto 5 luglio 1838.
R. P.	29 7.bre 1838.	Innovazione al Regolamento Demaniale.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
I.ne	30 7.bre 1838.	Istruzione relativa all'amministrazione del Demanio bollo, e Reali canali.
R. P.	30 luglio 1840.	Relative agli atti provenienti dall'estero.
Manif. del Magistrato di sanità di Piemonte.	24 mag. 1841.	Multe per contravvenzioni alle regole e cautele intorno alle filature dei bozzoli.
R. P.	30 luglio 1841.	Regolamento circa l' esecuzione del Regio Editto 13 aprile 1841 relativo all'appello delle sentenze alle proroghe ed alle restituzioni in tempo.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO DECIMOTERZO.

ART. 1.

Prodotto carta bollata.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
M. C.	7 marzo 1815.	Per le valli di Sesia e dell'Ossola.
R. P.	23 luglio 1815.	Esenzione a favore di S. Giulio d'Orta.
M. C.	3 aprile 1819.	Uso della carta bollata nelle valli di Sesia, e d'Ossola pei contratti eccedenti le L. 200.
M. C.	11 gennaio 1830.	Manda a pubblicare nel comune di Pregola varie leggi, e provvedimenti.
O. C.	22 febbr. 1833.	Relativo agli atti delle Curie Ecclesiastiche.
R. V.	1 giugno 1833.	Soppressione della Direzione del Bollo.
R. E.	5 marzo 1836.	Nuova legge sul Bollo.
M. C.	31 maggio 1836.	Alcune spiegazioni sull'uso della carta bollata.
R. P.	16 marzo 1839.	Carta bollata speciale per facilitare il corso dell'istruttoria sulle cause civili.

ART. 2.

Carte e Tarocchi.

R. E.	16 maggio 1815.	Che ristabilisce la gabella sulle carte e tarocchi.
R. P.	8 febbr. 1824.	Provvedimenti innovativi sul dazio delle carte e tarocchi.

ART. 3.

Conto della carta bianca e della carta bollata in natura.

R. P.	28 gennaio 1834.	S. M. approva un nuovo Regolamento per l'amministrazione dell'Insinuazione e Demanio.
R. P.	8 febbr. 1834.	Si danno alcuni provvedimenti sul dazio delle carte, e tarocchi.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO DECIMOQUARTO.

Conti dei prodotti gabelle.

ART. 1.

Sali.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. E.	25 giugno 1816.	Regole e cautele per l'esercizio della gabella Sale.
M. C.	22 luglio 1816.	Relativo allo stesso Editto.
R. P.	4 marzo 1818.	Pel Ducato di Genova, e Principato di Oneglia.
R. P.	23 luglio 1818.	Per la riviera di S. Giulio d'Orta.
R. P.	17 febbr. 1819.	Varie provvidenze intorno ai procedimenti in via gabellaria e multe relative.
M. C.	28 7.bre 1822.	Vendita sale raffinato.
M. C.	1 febbr. 1827.	Relativo alla vendita di generi di reale privativa nel Ducato di Genova e nel Principato d'Oneglia.
O. C.	9 7.bre 1829.	Multe per uso di bilancie, e stadere alterate.
M. C.	11 gennaio 1830.	Pubblicazione di varie leggi nel Comune di Pregola.
M. C.	31 8.bre 1834.	Che fissa il prezzo del Sale pel territorio della Zona (Savoia).

ART. 2.

Dogane.

R. E.	4 giugno 1816.	Prescrive l'uniformità per l'esercizio delle Dogane.
R. P.	4 marzo 1818.	Soppressione della linea daziaria di Genova, e di Oneglia.
M. C.	14 marzo 1818.	Tariffa della gabella grano, vino ecc. nel Ducato di Genova.
M. C.	17 marzo 1818.	Dritti di Ostellaggio per le merci che vengono dalla via di mare e che s'esportano per la via di Genova.
R. P.	17 febbr. 1819.	Varie provvidenze intorno ai procedimenti in via gabellaria e multe relative.
M. C.	12 aprile 1822.	Depositi di merci nei paesi vicini alla Zona.
M. C.	25 9.bre 1822.	Discipline pel Lago di Ginevra.
M. C.	14 luglio 1823.	Tariffa delle merci avariate per infortuni di mare.
M. C.	20 aprile 1824.	Sui dritti di ostellaggio e sulla sortita dei cavalli, e delle cavalle.
O. C.	3 gennaio 1826.	Spetta ai Ricevidori il riscuotere le multe, e le spese criminali.
M. C.	14 8.bre 1826.	Stabilisce l'immediato sdoganamento e contiene altre disposizioni.
M. C.	11 gennaio 1830.	Pubblicazione di varie leggi nel Comune di Pregola.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
M. C.	1 febbr. 1830.	Abolisce i dritti di transito, e le retribuzioni sui piombi, e fissa un dritto di emolumento sulle bullette dei dritti di entrata.
Id.	19 febbr. 1830.	Nuova tariffa.
R. V.	28 magg. / 30 giugno 1831.	Soppressione delle esenzioni circa il pagamento di dritti.
R. P.	8 febbr. 1834.	Restituzione di dritti per le carte e tarocchi, che si trasportano all' estero.
M. C.	7 aprile 1835.	Variazioni sui dritti di dogana, e permette l' introduzione dei sigari d'Avana.
M. C.	22 giugno 1835.	Discipline pel Lago-Maggiore.
R. P.	30 giugno 1835.	Disposizioni relative al Porto franco sulle spiaggie di Nizza, S. Ospizio, e Villafranca.
R. P.	9 aprile 1836.	Estrazione delle sete grezze, ed altre disposizioni.
M. C.	28 marzo 1837.	Regolamento pel battello a vapore sul Lago-Maggiore, e sui fiumi Po, e Ticino.
R. P.	23 magg. 1837.	Contravvenzioni commesse per mezzo delle vetture pubbliche.
M. C.	14 magg. 1838.	Dazio sugli zuccari.
M. C.	17 x.bre 1839.	Dazio sui salnitri, per cui fu concesso il libero commercio.
M. C.	27 marzo 1841.	Relativo ai sigari d'Avana.

Dritti di macina ai molini di Dora.

M. C.	5 aprile 1834.	Esercizio di detta gabella, che è appaltata.

ART. 3.

Dogane e Darsena.

M. C.	19 luglio 1788.	Tariffa dei dritti.
Id.	17 agosto 1815.	Gride antiche relative alla Darsena.
Id.	28 aprile 1823.	Abolizione del capitanato della Darsena.
Id.	30 magg. 1823.	Contravvenzioni relative alla Darsena (vedi Manifesto Camerale 22 agosto 1781 in ciò che concerne la riscossione dei dritti, e le Regie Patenti 17 febbraio 1819, e Regio Editto 27 settembre 1822.

ART. 4.

Dogane, peso sottile a Genova.

M. C.	11 x.bre 1819.	Nuovo Regolamento pel peso sottile.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

ART. 5.

Liuti, piatte e sacchi a Genova.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
M. C.	22 genn. 1819.	Regolamento per l'esazione dei liuti, piatte, e sacchi.

ART. 6.

Dazio di consumo della città di Torino.

M. C.	10 x.bre 1819.	Provvedimenti intorno a questo dazio.
Id.	16 7,bre 1823.	Variazioni alla tariffa, ed al regolamento, e stabilimento di una tassa commerciale.

ART. 7.

Tabacchi.

R. E.	25 giugno 1816.	Regole e cautele per l'esercizio di questa gabella.
M. C.	22 luglio 1816.	Relativo allo stesso Editto.
R. P.	17 febbr. 1819.	Varie provvidenze intorno ai procedimenti in via gabellaria, e multe relative.
O. C.	3 genn. 1826.	Riscossione delle multe e spese criminali.
M. C.	1 febbr. 1827.	Vendita di generi di Regal privativa nel Ducato di Genova, e Principato d'Oneglia.
O. C.	9 7.bre 1829.	Multe per uso di bilancie e stadere alterate.
M. C.	11 gennaio 1830.	Pubblicazione di varie leggi nel Comune di Pregola.
M. C.	7 aprile 1835.	Introduzione dei sigari d'Avana.
M. C.	23 x.bre 1835.	Nuova tariffa.
M. C.	27 marzo 1841.	Introduzione dei sigari d'Avana.

ART. 8.

Polveri e piombi.

R. E.	25 maggio 1816.	Regole da osservarsi per l'esercizio di questa gabella.
R. P.	17 febbr. 1819.	Varie provvidenze intorno ai procedimenti in via gabellaria e multe.
R. P.	21 giugno 1819.	
M. C.	1 febbr. 1827.	Vendita di generi di regal privativa nel Ducato di Genova e Principato d'Oneglia.
O. C.	9 7.bre 1829.	Multe per uso di bilancie e stadere alterate.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
M. C. 11	gennaio 1830.	Pubblicazione di varie leggi nel Comune di Pregola.
M. C. 17	x.bre 1839.	Libero commercio dei salnitri.
M. C. 10	marzo 1840.	Nuova tariffa.

ART. 9.°

Gabelle accensate.

R. E. 30	7.bre 1814.	Per le gabelle di carne, corame, foglietta, acquavita e birra.
R. P. 17	febbr. 1819.	Varie provvidenze intorno ai procedimenti gabellari e multe.
R. P. 22	7.bre 1820.	Aboliscono il dazio sulla vendita del vino all'ingrosso.
M. C. 9	8.bre 1820.	Diminuzione del dazio sulla vendita del vino al minuto.
M. C. 30	gennaio 1829.	Dritto sul vino, e sulle carni da pagarsi sul territorio della Città di Torino.
M. C. 11	gennaio 1830.	Pubblicazione di varie leggi nel Comune di Pregola.
M. C. 4	gennaio 1834.	Disposizioni relative alla gabella della birra.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO DECIMOQUINTO.

Conto delle R. Poste.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P.	31 marzo 1817.	Varie provvidenze in materia economica.
R. P.	21 gennaio 1819.	Entrata ed uscita dei redditi dello Stato.
M. C.	15 marzo 1823.	Anticipazione delle spese di giustizia.
R. P.	21 giugno 1824.	Verificazione delle contabilità anteriori al 1817.
R. P.	7 aprile 1825.	Inscrizione ai sommari demaniali dei redditi attivi.
R. P.	21 luglio 1835.	Regolamento per le vetture pubbliche.
R. E.	30 marzo 1836.	Regolamento generale per l'amministrazione delle R. Poste.
O. C.	21 marzo 1837.	Modulo di conto ed osservazioni relative.
R. P.	23 maggio 1837.	Contravvenzioni al Regolamento per le vetture pubbliche.
O. C.	5 aprile 1840.	Disposizioni relative al conto.
R. B.	12 7.bre 1840.	Spedizione di somme in danaro.
R. E.	5 aprile 1841.	Regolamento per la posta de' cavalli.
R. B.	13 aprile 1841.	Regolamento disciplinare pei mastri di Posta e postiglioni (è pure necessario di esaminare le convenzioni cogli uffizi esteri che regolano i prezzi di trasporto dei dispacci).

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO DECIMOSESTO.

Regie Zecche.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
M. C.	12 agosto 1816.	Doppie nuove e scuti.
R. P.	21 gennaio 1819.	Introito ed uscita dei redditi dello Stato.
R. P.	4 x.bre 1820.	Moltiplici delle doppie, e spezzati degli scuti (pubblicate con Manifesto Camerale 26 stesso mese).
R. P.	23 x.bre 1823.	Nuovo sistema, e giurisdizione.
R. P.	16 febbr. 1824.	Instituzione di un posto di Verificatore in ciascuna delle Regie Zecche.
R. P.	22 marzo 1824.	Disposizioni diverse regolamentarie per le Zecche, e per gl'Impiegati.
R. P.	4 agosto 1825.	Impieghi di Saggiatore e Verificatore.
R. P.	15 7.bre 1825.	Battitura delle medaglie.
R. E.	26 8.bre 1826.	Nuova tariffa.
R. P.	23 marzo 1829.	Soppressione degli impieghi di Cassieri nelle Regie Zecche di Torino e di Genova.
M. C.	18 agosto 1831.	Battitura delle monete.
M. C.	8 giugno 1832.	Pezze da L. 80, e da 40, da 100, 50 e 20.
R. P.	10 x.bre 1834.	Saggi per via umida.
M. C.	21 aprile 1835.	Variazioni nell'impronto degli scuti e delle pezze da L. 1.
M. C.	21 7.bre 1839.	Tariffa delle ritenenze pella fabbricazione di monete.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO DECIMOSETTIMO.

Dritti di Marchio e contravvenzioni.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P.	21 gennaio 1819.	Introito ed uscita dei redditi dello Stato.
R. P.	12 luglio 1824.	Regolamento pel marchio.
M. C.	4 marzo 1825.	Modificazione al detto Regolamento.
R. P.	7 aprile 1825.	Inscrizione ai sommarii demaniali dei redditi attivi.
R. V.	7 luglio 1825.	Disposizioni relative agl'Impiegati per le spese di trasferta.
R. P.	4 agosto 1825.	Aspiranti agli Impieghi di Saggiatore.
R. V.	20 marzo 1826.	Riparto del prodotto delle contravvenzioni.
M. C.	2 agosto 1828.	Modificazione al Regolamento pel marchio.
R. P.	10 x.bre 1834.	Nuovo metodo pel saggio delle monete.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO DECIMOTTAVO.

Art. 1.°

Debito perpetuo del 1819.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P.	20 luglio 1819.	Annullamento per L. 156, 250 ecc.
R. E.	24 x.bre 1819.	Creazione del Debito.
R. P.	29 giugno 1820.	Provvedimenti speciali.
R. P.	30 giugno 1820.	Partite spettanti ai corpi amministrati e persone morali.
R. P.	31 marzo 1822.	Iscrizione al Debito perpetuo o redimibile secondo la diversa natura dei crediti già liquidati.
R. V.	29 agosto 1822.	Nuove iscrizioni a farsi.
R. P.	15 x.bre 1823.	Storno di L. 15|m dalla rendita della Regia Università degli Studi.
R. P.	10 febbr. 1825.	Acquisto dalle Regie Finanze.
R. P.	1 7.bre 1825.	Legalizzazione delle firme dei Sindaci.
R. P.	28 luglio 1828.	Trasporto del Debito perpetuo al redimibile.
R. V.	24 x.bre 1830.	Avvertenze circa i pagamenti alle fabbricierie confraternite ecc.
R. V.	29 maggio 1832.	Iscrizione delle rendite assegnate con R. V. 16 ottobre 1828 a favore di stabilimenti.
R. P.	22 9.bre 1838.	Cessione di rendita dalle R. Finanze ai Comuni, Corpi morali ecc.
R. B.	21 7.bre 1841.	Abolizione della carica di Regio Commissario ecc.
R. P.	28 7.bre 1841.	Da chi debbano esercitarsi le incumbenze della carica di Regio Commissario.

Art. 2.

Debito redimibile 1819.

R. E.	24 x.bre 1819.	Creazione del debito.
R. P.	22 aprile 1820.	— ed annessovi Regolamento.
R. P.	22 giugno 1821.	Relative all'imprestito stipulato in Milano.
R. P.	20 luglio 1821.	Storno di lire 156,250 dal Debito perpetuo al redimibile.
R. P.	7 febbr. 1822.	Varie disposizioni.
R. P.	11 7.bre. 1822.	Estrazione a valor integrale.
R. P.	15 x.bre 1823.	Storno dal Debito Pubblico redimibile al perpetuo di lire 15,000.
R. P.	15 giugno 1826.	Varie disposizioni.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P.	28 luglio 1828.	Storno dal Debito Pubblico al redimibile di L. 501,197.71.
R. V.	24 x.bre 1830.	Avvertenze in ordine ai pagamenti.
R. P.	31 marzo 1832.	Crediti inscrivibili indistintamente sul Debito redimibile, e sul debito perpetuo.
R. B.	17 aprile 1832.	Acquisto di rendite redimibili.
R. B.	29 maggio 1832.	Reimpiego dei fondi provenienti dal rimborso a valor integrale.

Art. 3.

Prestito del 1831.

R. B.	30 maggio 1831.	Creazione del debito.
R. P.	23 agosto 1831.	Prestito volontario per una rendita di lire 500pm.
R. P.	22 7.bre 1831.	Aprimento di altro prestito.
R. P.	2 febbr. 1832.	Assegnazione di fondo ed altri provvedimenti.
R. V.	8 giugno 1833.	Pagamenti anticipati mediante sconto al 5 per 0[0.
R. B.	21 7.bre 1841.	Abolizione della carica di Regio Commissario.
R. P.	28 7.bre 1841.	Da chi debbano esercitarsi le incumbenze del Regio Commissario.
R. V.	17 febbr. 1842.	Pagamenti anticipati col solo sconto del 3 per 0[0.

Art. 4.

Prestito del 1834.

R. E.	27 maggio 1834.	Creazione del debito di 27 millioni in obbligazioni dello Stato.
R. V.	17 febbr. 1841.	Pagamenti anticipati mediante il solo sconto del 3 per 0[0.
R. B.	21 7.bre 1841.	Abolizione della carica di Regio Commissaro.
R. P.	28 7.bre 1841.	Da chi debbano esercitarsi le incumbenze di Regio Commissario ec.

Art. 5.

Crediti di 1.*a e* 2.*a classe verso la Francia.*

R. P.	24 gennaio 1825.	Interessi dovuti anteriori al 1820.
R. P.	28 7.bre 1826.	Pagamento ai corpi amministrati.
R. P.	4 maggio 1827.	Pagamento dei crediti dei Comuni, Corpi, Opere pie ec.
R. V.	14 x.bre 1837.	Facoltà concessa al Real Senato di Genova circa i crediti di 1.a e 2.a classe delle Opere pie.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

ART. 6.

Emigrati.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. E.	22 7.bre 1818.	Assegnazione di una rendita annua a favore degli emigrati di Savoja e Nizza.
R. P.	19 luglio 1821.	L' Amministrazione del Debito Pubblico eseguisce il pagamento della rendita di lire 400,000.

ART. 7.

Reintegro del Debito perpetuo.

R. P.	10 febbr. 1825.	Il Primo Segretario di Finanze acquista le rendite del Debito Perpetuo dai comuni e pubblici stabilimenti pel reintegro di 2 milioni.
I. M.	1 x.bre 1828.	Della Regia Segreteria di Finanze.
Id.	10 febbr. 1829.	Della Regia Segreteria di Finanze.
R. V.	12 genn. 1841.	Relativo alla resa del conto.

ART. 8.

Cassa di depositi e di anticipazioni di fondi pei lavori pubblici.

R. B.	11 aprile 1840.	Instituisce presso l'Amministrazione del Debito Pubblico la cassa suddetta.
Id.	13 agosto 1840.	Regolamento per la stessa cassa.
Id.	14 giugno 1841.	Crea una commissione per esaminare le domande d'anticipazioni.
Manifesto del Direttore generale del Debito pubblico.	2 luglio 1841.	Notifica la quota degli interessi per l' anno 1841.
	16 marzo 1842.	*Idem* *Idem.* pel 1842.

N. B. *La quota degli interessi viene fissata annualmente, e converrà sempre consultare i Manifesti relativi.*

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO DECIMONONO.

ART. 1.°

Cassa invalidi di Marina.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. V.	30 marzo 1822.	Mediatori di noleggio in Nizza.
R. P.	19 agosto 1823.	Abolizione della pia giunta pella redenzione degli schiavi.
R. E.	18 luglio 1826.	Editto penale militare marittimo.
R. E.	13 gennaio 1827.	Regolamento per la marina Mercantile.
R. V.	24 aprile 1828.	Versamento nella cassa Invalidi dei dritti su contratti che si percepivano dai segretari d'Azienda, e stabilisce il loro compenso.
R. P.	11 agosto 1835.	Varie disposizioni intorno alla Regia Marina, ed affidano alla Regia Camera la verificazione dei conti.
R. V.	9 gennaio 1836.	Versamento nella cassa degli articoli d'introito specificati ai §§ 14. 16. 17. 19. e 20 dell'articolo 239 del Regolamento 13 gennaio 1827.
R V.	1 x.bre 1836.	Versamento dei dritti portati dai §§ 1. 2. 3. della tabella VII del predetto Regolamento.
R. P.	31 8.bre 1837.	Dritti dovuti per la formazione e rilascio delle carte, atti e scritture.
R. V.	29 x.bre 1838.	Tariffa dei dritti spettanti alla Cassa Invalidi dietro al nuovo metodo di stazzatura approvato con R. Viglietto 27 ottobre 1838.
R. P.	13 agosto 1839.	Alcuni provvedimenti intorno la R. Marina.
Id.	13 luglio 1840.	Dritti di Cancelleria da esigersi dietro l'annessa tabella a beneficio della Cassa Invalidi.
R. V.	24 9.bre 1840.	Nomina di un Guardiano per l'ufficio di Vice-Console in Varazze, non portato nella tabella, con assegnamento della paga sulla Cassa Invalidi.
R. B.	12 x.bre 1840.	Ordinamento della scuola di nautica.
O. C.	2 gennaio 1841.	Modulo pel conto Camerale, e varie relative disposizioni.
R. V.	3 febbr. 1841.	Nuova tariffa dei dritti che si percepivano dagli Impiegati dell'Azienda di Marina.
R. V.	3 agosto 1841.	Variazioni alle carte di bordo dei bastimenti mercantili colla tabella dei dritti.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

ART. 2.°

Conto pei dritti di ancoraggio.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P. 27	7.bre 1816.	Regolamento pei porti marittimi e pei dritti d'ancoraggio.
Manifesto del Consiglio d'Ammiragliato.	10 aprile 1817.	Dritti di carenare, spalmare ecc.
R. B. 3	x.bre 1818.	Riduzione dei dritti d'ostellaggio.
M. C. 7	x.bre 1818.	
R. P. 24	9.bre 1827.	Tariffa dei dritti da pagarsi dai bastimenti mercantili per l'ingresso a stazione nella darsena di Villafranca.
R. P. 11	agosto 1835.	Vari provvedimenti intorno la Regia Marina affidano la verificazione de' conti alla Regia Camera.
R. B. 27	8.bre 1838.	Metodo da adoperarsi per la stazzatura dei bastimenti mercantili. Tariffa dei dritti di porto, bollo, faro, stazzatura, e darsena.
R. P. 13	agosto 1839.	Alcuni provvedimenti intorno la Regia Marina.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO VIGESIMO.

Conto dell'Amministrazione Sanitaria di Genova.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. V.	23 agosto 1833.	Tariffa dei dritti di sanità in Nizza.
R. V.	15 gennaio 1834.	Tariffa *Idem* in Genova.
R.to	28 gennaio 1834.	Regolamento economico per l'amministrazione Sanitaria di Genova.
R. V.	2 luglio 1835.	Regolamento e tariffa dei dritti sanitari in Sardegna.
R. P.	11 agosto 1835.	Varie disposizioni relative alla Regia Marina, ed affidano alla Camera la verificazione dei conti.
R. P.	29 marzo 1836.	Riordinamento del personale della sanità di Genova.
O. C.	6 maggio 1836.	Nuovo modulo del conto con diverse osservazioni relative.
O C.	30 x.bre 1836.	Avvertenze da osservarsi nella resa del conto.
O. C.	17 giugno 1837.	Nuovi provvedimenti pel tratto successivo relativamente alla contabilità.
R. P.	13 agosto 1839.	Alcuni provvedimenti intorno alla Regia Marina.
R. V.	22 febbr. 1840.	Regole intorno alle spese casuali, ed alle variazioni d'oggetto fra due articoli d'una stessa categoria.
R. V.	2 gennaio 1841.	Creazione d'un posto di 3° Commissaro alla quarantena del molo nuovo a Genova.
R. V.	5 gennaio 1841.	Soppressione dell'aggio assegnato al Tesoriere compensandolo con un maggior assegnamento.
R. V.	4 giugno 1842.	Riordinamento del personale sanitario di marina.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO VIGESIMOPRIMO.

Porti marittimi.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
R. P.	27 7.bre 1816.	Regolamento pei porti marittimi, e dritti d'ancoraggio.
R. P.	5 febbr. 1817.	Affidano alla città di Savona l'amministrazione del porto.
Manifesto del Consiglio d'Ammiragliato.	10 april. 1827.	Tariffa dei dritti dovuti agli ufficiali dello Stato Maggiore sul maneggio delle Savorre.
R. P.	24 9.bre 1827.	Nuovo Regolamento pei porti marittimi dei Regi Stati.
R. V.	18 maggio 1833.	Concede alla città di Nizza l'amministrazione del porto, e relativo Regolamento.
R. P.	11 agosto 1835.	Varie disposizioni intorno alla Regia Marina, e affidano alla Regia Camera la verificazione dei conti.
O. C.	27 maggio 1837.	Modulo di conto pel porto di Genova ed osservazioni relative.
R. V.	23 7.bre 1837.	Aumento di quattro marinari al porto di Genova.
R. V.	28 maggio 1838.	Riordinamento del personale del porto di Genova.
R. V.	27 8.bre 1838.	Nuova tariffa dei dritti di porto, e stazzatura de'bastimenti.
R. B.	4 gennaio 1839.	Personale e paga per porre in opera la Caracca e le Bette destinate allo spurgo dei porti della riviera di levante e dell'Isola di Capraia.
R. V.	5 febbr. 1839.	Stabilimento del personale dei fari de'porti.
R. P.	5 febbr. 1839.	Nomina di
R. P.	13 agosto 1839.	Alcuni provvedimenti intorno la Regia Marina.
R. V.	25 febbr. 1840.	Nuova Tariffa del porto di Savona.
R.ne	21 aprile 1840.	Tariffa dei dritti assegnati agli ufficiali dello Stato Maggiore dei porti per imprestito di tavola piamoni ecc.
R.ne	3 8.bre 1840.	Spiegazione intorno alla distinzione dalle merci ai cereali provenienti su legni esteri dalla Barberia e dal Levante pel pagamento alla cassa del porto di Genova.
R. V.	8 marzo 1841.	Stabilisce lo spazio a dedursi sulla stazzatura dei bastimenti a vapore.
R. V.	14 7.bre 1841.	Riordinamento del personale del porto di Savona.
R. V.	1 marzo 1842.	Protrae il beneficio del bollo dalle 24 alle 30 tonnellate.

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.

CAPO VIGESIMOSECONDO.

Conto della Cassa centrale della Savoia al servizio delle Armate.

TITOLI.	LORO DATA.	DISPOSIZIONI.
Deliberaz.e della giunta per l'Amministrazione dei pubblici	1 8.bre 1816.	Viene affidata la Cassa al Tesoriere generale della Savoia e si autorizza una imposizione straordinaria.
R. E.	14 x.bre 1818.	Attribuisce al Dicastero delle Finanze l'approvazione in via economica dei conti provinciali.
R. P.	21 gennaio 1819.	L'approvazione dei conti provinciali viene conferta alla Regia Camera.
R. P.	6 9.bre 1820.	Stabilisce una Commissione per l'accertamento del Debito dei 201 Comuni per somministranze militari.
R. B.	8 luglio 1824.	Rimette in attività la riscossione delle imposte ripartite nel 1814 ed autorizza una aggiunta al tributo.
R. B.	14 7.bre 1826.	Dispensa gli eredi di creditori di somme inferiori a L. 20 dal produrre i documenti giustificanti tale qualità, e vi si supplisce con una dichiara del Consiglio comunale.
R. B.	8 agosto 1828.	Estende tale disposizione agli eredi di creditori di somme non eccedenti le L. 80.
R. B.	29 8.bre 1829.	Autorizza l'erogazione delle L. 71,055 a favore di 45 Comuni descritti nell'unito elenco.

V.° COLLER P. P.

SOLERI *Segret. Camerale.*

VARIAZIONI PORTATE DAI SUCCESSIVI ANALOGHI PROVVEDIMENTI.